REGOLAMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Vedi il R. decreto n.* 5942 *pubblicato nel numero* 298 *di questa Gazzetta*).

TITOLO I.

Dell'Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 1. L'Amministrazione del Debito pubblico è rappresentata da una Direzione generale avente sede nella capitale del Regno.

Essa ha un cassiere speciale ed è ripartita in divisioni.

La prima divisione forma il segretariato, di cui il capo prende il titolo di segretario della Direzione generale.

Art. 2. Al direttore generale suppliscono, in caso d'assenza o d'impedimento, ispettori generali.

Per ispeciale delegazione del direttore generale, i capi di divisione possono firmare per esso i titoli di rendita.

Art. 3. La Corte dei conti ha presso la Direzione generale del Debito pubblico un uffizio permanente di riscontro per le operazioni di *contabilità*.

Art. 4. Ogni operazione deve esser deliberata od ordinata dal direttore generale, e in seguito ad apposita domanda o nota d'uffizio. Le domande possono essere presentate all'Amministrazione direttamente o per mezzo degli uffizi governativi o comunali.

Esse debbono essere in carta da bollo a termini di legge.

Art. 5. L'Amministrazione del Debito pubblico, fuori del luogo di sua sede, non corrisponde, di regola, coi privati per oggetti di servizio, se non col mezzo degli uffizi governativi o comunali e delle banche estere incaricate del servizio dei pagamenti.

Art. 6. Gli atti della Direzione generale, che devono essere resi noti al pubblico, sono sottoscritti dal direttore generale e controsegnati dal segretario della Direzione generale.

Gli atti in cui si notificano i risultamenti delle estrazioni delle rendite e delle *obbligazioni*, che si eseguiscono presso la Direzione generale, sono sottoscritti dal direttore generale e dal capo di divisione del servizio.

TITOLO II.

Della Commissione di vigilanza.

Art. 7. Il direttore generale rende conto in ogni trimestre alla Commissione di vigilanza della situazione generale del debito.

Questi conti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale del Regno e vengono riassunti in fine di anno in un conto generale, che il direttore generale presenta alla Commissione, accompagnato da apposita relazione.

Art. 8. La Commissione di vigilanza è convocata dal suo presidente ogni volta che il medesimo lo creda opportuno, o gliene sia fatta richiesta da tre commissari o dal direttore generale.

Essa è convocata, di regola, in ogni trimestre per esaminare le situazioni trimestrali, e in principio d'anno per deliberare sulla relazione del direttore generale.

Art. 9. La Commissione di vigilanza può procedere, direttamente o per mezzo di alcuno dei suoi componenti, a tutte quelle verificazioni ed ispezioni che creda necessarie presso gli uffizi della Direzione generale.

TITOLO III.

Della contabilità.

Art. 10. Le prime assegnazioni nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, per ciascun anno, sono pel servizio del Debito pubblico.

Art. 11. Le riscossioni delle assegnazioni si fanno esclusivamente dal cassiere, e il tesoriere centrale dello Stato non può essere discaricato del pagamento delle somme stanziate nel bilancio annuale in servizio del Debito pubblico, se non per quietanze del medesimo.

Art. 12. I pagamenti sono fatti direttamente dal cassiere o per conto di esso.

Art. 13. Le contabilità delle operazioni di cassa sono regolate per mese.

Art. 14. L'esercizio finanziario per le contabilità dell'amministrazione del Debito pubblico si apre col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre d'ogni anno.

Art. 15. La contabilità dei pagamenti è distinta secondo le scadenze che si maturano in ogni anno pel riscontro colle relative assegnazioni.

Nel conto annuale sono esposte le competenze maturate, secondo l'anno da cui derivano sino a che cadano in prescrizione.

Art. 16. I pagamenti si eseguiscono con fondi riscossi in conto delle assegnazioni annue, o mediante giro di scrittura in rimborso delle somme anticipate dal Tesoro per conto del cassiere, in conformità di quanto è disposto all'articolo 182.

Art. 17. L'uffizio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del Debito pubblico eseguisce il riscontro dei pagamenti che si operano tanto in servizio delle rendite e degli interessi delle *obbligazioni*, quanto in quello dell'estinzione e per ogni altra contabilità affidata alla Direzione generale.

Art. 18. Alla fine d'ogni mese si procede alla verificazione di cassa.

La verificazione di cassa è fatta dal direttore generale con l'assistenza del capo della divisione della contabilità centrale e coll'intervento del capo dell'uffizio di riscontro della Corte dei conti in contradittorio del cassiere e del capo dell'uffizio di controllo addetto alla cassa, e se ne stende processo verbale in quattro esemplari, di cui l'uno è ritirato dalla Direzione generale, un secondo dall'uffizio di riscontro, il terzo è trasmesso al Ministero delle finanze e il quarto alla Corte dei conti.

Il direttore generale procede inoltre a tutte quelle altre straordinarie verificazioni di cassa che ritiene opportune.

Art. 19. Oltre i conti mensili, di cui all'articolo 253, il cassiere è tenuto, entro i primi tre mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio finanziario, di render ragione degli incassi e dei pagamenti fatti durante l'intiera precedente annata e dei resti portati in conto della gestione susseguente.

Art. 20. La Direzione generale, ricevuto il conto annuo del cassiere, forma il conto generale di amministrazione e di cassa e lo invia alla Corte de' conti per la sua parificazione coi conti mensili di cui all'art. 309, e per la definitiva sua approvazione.

Il conto è corredato dei giornali di cassa e degli stati, di cui all'art. 254.

Il conto generale approvato resta depositato nell'archivio della Corte de' conti.

TITOLO IV.

Del Gran Libro, della sua forma, delle iscrizioni delle rendite e dei titoli che le rappresentano.

Art. 21. Il *Gran Libro* del Debito pubblico comprende le iscrizioni della rendita consolidata 5 per cento e quelle della rendita consolidata 3 per cento.

Esso si compone di tante serie di registri, quante sono le categorie del consolidato e la qualità dell'iscrizione.

I debiti di creazione speciale restano inclusi separatamente nel Gran Libro colle condizioni proprie.

Art. 22. Le iscrizioni delle rendite si fanno col godimento del semestre in corso.

I semestri della rendita consolidata 5 per cento decorrono dal 1° gennaio e 1° luglio. Quelli della rendita consolidata 3 per cento dal 1° aprile e 1° ottobre.

Art. 23. Le iscrizioni del 5 per cento consolidato al portatore sono distinte in serie di lire 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000.

Quelle del 3 per cento consolidato al portatore in serie di lire 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300 e 900.

Art. 24. Le iscrizioni nominative del 5 per cento consolidato possono essere di lire 5 e di qualunque altra somma che sia il multiplo di lire 5.

Quelle del 3 per cento consolidato possono essere di lire 3, e di qualunque altra somma che sia il multiplo di lire 3.

Art. 25. Le iscrizioni al portatore indicano:

1° Il numero d'ordine, che comincia dall'unità per ciascuna delle categorie del consolidato e per ogni serie;

2° L'ammontare dell'annua rendita in lire italiane espresso in lettere e in cifra;

3° Il giorno primo del semestre, dal quale ne incomincia il godimento;

4° La data della iscrizione.

Art. 26. Le iscrizioni nominative, oltre alle indicazioni di cui all'articolo precedente, portano quella del *cognome* e *nome*, del *nome del padre* e del *domicilio del titolare della rendita*, o la designazione dello stabilimento, del corpo od ente morale proprietario.

L'iscrizione si eseguisce colla sola indicazione del *cognome*, *nome* e *domicilio* del titolare, quando il padre del medesimo sia ignoto.

Il vincolo, l'ipoteca ed ogni altra condizione, a cui si voglia sottoporre la rendita, si annotano nell'iscrizione.

Art. 27. Le iscrizioni nominative devono esser fatte *al nome di una sola persona* o di *un solo stabilimento, corpo* od *ente morale.*

Possono farsi al nome di più minori o di più altri amministrati, purchè una sia la tutela, la curatela o l'amministrazione, quand'anche sia rappresentata da più individui.

Art. 28. Le iscrizioni al nome di donne debbono indicare se siano nubili, maritate o vedove; negli ultimi due casi le iscrizioni debbono farsi col *cognome* di famiglia e *nome* della titolare, e col *cognome* e *nome* del marito.

Quando si voglia cambiata l'indicazione della qualità che determina lo stato civile della titolare della rendita,—a seguito di matrimonio o di vedovanza, si deve, — nel primo caso, produrre l'atto di matrimonio; nel secondo, quello di morte del marito.

Art. 29. Le iscrizioni al nome di minori o di altri amministrati devono portare la menzione dello stato e della qualità dei titolari, e il cognome e nome del tutore, amministratore o altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui esse spettano.

I tutori, curatori od amministratori sono risponsabili della mancanza di tali indicazioni.

Le rendite iscritte al nome di minori sono rese libere alla maggiore età dei titolari.

La maggiore età è provata coll'esibizione dell'atto di nascita del titolare.

Allorchè le risultanze dell'atto di nascita non concordano con quelle dell'iscrizione della rendita vi si supplisce con atto giudiziale di notorietà.

Art. 30. In caso di fallimento, di morte del titolare dell'iscrizione o di controversia sul diritto a succedere, le rendite possono iscriversi alla massa dei creditori, all'eredità o agli aventi diritto alla successione, o al nome di chi, nei diversi casi, sia il legittimo rappresentante degli aventi ragione alla rendita.

Le iscrizioni possono anche farsi nominativamente a favore di più eredi, finchè sono indivisi.

Art. 31. Le iscrizioni a favore di stabilimenti, corpi od enti morali non possono eseguirsi, se non se ne giustifichi la legale esistenza.

Art. 32. Le iscrizioni a favore di corpi od enti morali devono, di regola, portare l'indicazione della persona o dell'Amministrazione che rappresenta il credito, non che quella della città o comune e della provincia in cui il corpo od ente morale risiede.

L'indicazione della persona si annota per semplice avvertenza al seguito dell'iscrizione.

Art. 33. Le case di commercio possono iscrivere al nome della ditta o ragion di banca o di commercio, quando questa sia stata legalmente costituita.

Art. 34. Le iscrizioni delle rendite sono firmate dal *direttore generale*, dal *capo di divisione del Gran Libro* e munite del *visto* del *rappresentante l'uffizio di riscontro della Corte dei conti.*

Art. 35. Le annotazioni di vincolo o di ipoteca, cui voglia assoggettarsi la rendita nominativa dopo che ne è seguita *la iscrizione* e rilasciato il corrispondente *certificato*, non che le annotazioni di svincolo, sono autenticate colle firme di coloro che rappresentano la Direzione generale.

Art. 36. Le *iscrizioni al portatore* sono rappresentate da *cartelle* staccate da registri a matrice; le *iscrizioni nominative*, da *certificati di iscrizione* della rendita.

Le matrici delle *cartelle* formano il registro del *Gran Libro* per le iscrizioni al portatore.

I *certificati* sono l'estratto identico delle iscrizioni accese nel registro del *Gran Libro* per le iscrizioni nominative. Essi non si rilasciano per duplicato.

Ogni rinnovamento di *certificati* si fa sotto altro numero di iscrizione e in via di translazione.

Art. 37. Ogni *cartella* ha una serie di *cedole* pel pagamento della rendita in rate semestrali. La serie delle *cedole* si rinnova insieme colla *cartella* in ogni decennio, uniformemente per ciascuna delle categorie dei consolidati 5 e 3 per 0[0.

Per le rendite del consolidato 5 per 0[0 il primo decennio ha incominciato col 1° luglio 1861; per le rendite del consolidato 3 per 0[0 col 1° ottobre dello stesso anno.

Le cartelle, che si rinnovano per esaurimento della serie decennale delle *cedole* semestrali, sono soggette, come in ogni altro caso di emissione, al diritto del bollo di cui all'art. 9 della legge 10 luglio 1861.

Art 38. Le *cartelle* e i *certificati*, oltre il bollo a pagamento, hanno un bollo a secco, e sono in carta filigranata.

Le *cedole* annesse alle *cartelle* hanno anche un bollo a secco.

Art. 39. L'Amministrazione del Debito pubblico non riconosce in proprietario delle iscrizioni nominative che la persona, lo stabilimento, il corpo o l'ente morale al cui nome sono accese, senza tener conto della provenienza delle rendite.

Art. 40. L'uffizio di riscontro presso la Direzione generale del Debito pubblico forma il doppio dei registri delle iscrizioni che debbono depositarsi presso la Corte dei conti e lo trasmette mensualmente alla medesima, unendovi lo stato delle variazioni avvenute nel mese precedente, acciocchè i due esemplari del *Gran Libro* possano corrrispondere esattamente.

Art. 41. Le regole prescritte per le iscrizioni delle rendite del *Gran Libro* sono applicabili in tutti i casi di iscrizione, qualunque ne sia la causa o il titolo che vi dà occasione.

TITOLO V.

Delle divisioni, riunioni, tramutamenti e translazioni delle rendite per disposizioni tra vivi.

Art. 42. Le iscrizioni al portatore possono, per ciascuna categoria del consolidato, dividersi, riunirsi e tramutarsi in nominative *a semplice richiesta* dell'esibitore, semprechè le nuove iscrizioni, se si vogliano al portatore, corrispondano alle somme determinate, come all'art. 23 pel consolidato al portatore, e se si vogliano nominative, alle somme determinate, come all'art. 24 pel consolidato nominativo.

Il tramutamento dell'iscrizione al portatore può esser richiesto sia al nome dell'esibitore, sia al nome d'altro individuo, stabilimento, corpo od ente morale che sia per designarsi.

Art. 43. Le iscrizioni nominative possono, similmente per ciascuna categoria del consolidato, semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, trasferirsi, dividersi e riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi, o sotto altra designazione, a richiesta dei titolari od altri aventi ragione; possono anche tramutarsi in iscrizioni al portatore, quando se ne abbia egualmente la libera disponibilità, non siano soggette a vincolo o ad ipoteca, e non esistano opposizioni od altri impedimenti, e tanto nell'uno che nell'altro caso per le quotità, di cui agli articoli 23 e 24.

Art. 44. Il tramutamento delle iscrizioni al portatore e quello delle iscrizioni nominative può eseguirsi per parte o per la integralità della rendita rappresentata da ciascuna di esse.

Le iscrizioni nominative possono anche trasferirsi, come sovra, in parte o per la integralità della rendita.

La riunione delle iscrizioni può aver luogo per rendite rappresentate da iscrizioni nominative con rendite rappresentate da iscrizioni al portatore.

Le rendite al portatore e quelle nominative possono tramutarsi e trasferirsi al nome di un individuo, stabilimento, corpo od ente morale colle condizioni volute dall'esibitore o dal titolare, purchè non proibite dalle leggi civili e in conformità delle disposizioni contenute nella legge costitutiva del *Gran Libro*.

Non si fa riferimento ad atti nelle iscrizioni nominative, se i medesimi non sono esibiti e depositati.

Art 45. Le translazioni e i tramutamenti delle rendite si eseguiscono col godimento del semestre in corso per ciascuna categoria del consolidato, come è disposto per le iscrizioni all'articolo 22, salvo quanto è stabilito all'art. 77.

Art. 46. La cessione delle iscrizioni nominative può eseguirsi:

a) *mediante atto pubblico notarile o giudiziale*;

b) *mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale* del Debito pubblico dal titolare, *con firma del dichiarante* autenticata da agente di cambio o da notaio, all'*effetto di guarentire la identità e la capacita giuridica della persona.*

La dichiarazione presso la Direzione generale può anche esser fatta dal procuratore speciale del titolare *con firma del dichiarante*, autenticata, come sovra, *per guarentire l'identità della persona*;

c) *mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato* d'iscrizione, *con firma del titolare* autenticata da agente di cambio o da notaio, *allo effetto di guarentire la identità e la capacità giuridica della persona dichiarante*;

d) mediante dichiarazione fatta, fuori della città sede della Direzione generale del Debito pubblico, presso l'uffizio di prefettura con *firma del dichiarante* autenticata come sovra.

Art. 47. La translazione delle iscrizioni nominative cedute in uno dei modi indicati all'articolo precedente si eseguisce rispettivamente:

Nel primo caso: sull'esibizione e deposito del *certificato* d'iscrizione e dell'atto pubblico notarile o giudiziale con cui fu fatta la cessione;

Nel secondo caso: mediante deposito contemporaneo del *certificato* di iscrizione, e, quando occorre, dell'atto di procura;

Nel terzo caso: sulla semplice esibizione e deposito del *certificato* d'iscrizione;

Nel quarto caso: mediante esibizione dell'atto di dichiarazione e dei documenti, che, secondo i casi, devono starvi a corredo.

Art. 48. Il solo titolare iscritto è ammesso a far dichiarazione di cessione a tergo del *certificato* d'iscrizione.

Le dichiarazioni fatte dal procuratore, dal cessionario od altro avente causa dal titolare iscritto non sono ammesse.

Art. 49. La dichiarazione di cessione, per le rendite nominative spettanti a ditte o a ragioni di commercio, deve farsi dal rappresentante delle medesime *colla firma della Ragion sociale.*

Art. 50. La translazione delle iscrizioni nominative appartenenti a persone o corpi amministrati deve consentirsi esclusivamente per atto pubblico notarile o per dichiarazione di cessione da farsi sui registri dell'Amministrazione o presso l'uffizio di prefettura della provincia per parte di chi ne è il legittimo rappresentante.

Art. 51. Il tramutamento delle iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore si effettua *mediante dichiarazione* fatta presso la Direzione generale del Debito pubblico o presso l'uffizio di prefettura della provincia, o *mediante dichiarazione stesa a tergo del certificato stesso d'iscrizione* e in conformità di quanto è disposto nei casi di cessione.

Art. 52. La translazione o il tramutamento delle iscrizioni nominative può ancora operarsi:

a) *In esecuzione di sentenza pronunziata, ai termini del disposto dell'art.* 19 *della legge* 10 *luglio* 1861, *contro il titolare dell'iscrizione o del suo erede od altro avente causa, che espressamente lo ordini, sia passata in giudicato, e sia accompagnata dal certificato d'iscrizione*;

b) *In dipendenza di successione*;

c) *In causa di fallimento*;

d) *In causa di espropriazione in virtù d'ipoteca.*

Art. 53. Le dichiarazioni di translazione e di tramutamento sono ricevute e controsegnate presso l'amministrazione del Debito pubblico dal segretario della Direzione generale; presso gli uffizi di prefettura dai segretari capi. — Esse sono stese su appositi stampati e sottoscritte col *nome, cognome e nome del padre del dichiarante.*

La dichiarazione deve esser sottoscritta dopo che il dichiarante ne ha udita la lettura; di che è fatta menzione nella dichiarazione stessa.

Nelle dichiarazioni per translazioni o per tramutamenti si indica il *nome, cognome e il nome del padre del nuovo titolare*, o la designazione dello stabilimento, corpo od ente morale al cui nome si iscrive e la somma della rendita da iscriversi.

Quando il dichiarante non sappia o non possa scrivere, la dichiarazione di translazione o di tramutamento deve esser fatta per atto pubblico notarile o giudiziale.

Art. 54. L'atto pubblico notarile o giudiziale, in forza di cui si chiede la translazione od il tramutamento della rendita nominativa, deve enunciare il *numero d'iscrizione del certificato*, la *data sotto la quale fu emesso*, la *somma della rendita*, la *categoria del debito*, cioè, se consolidato 5, ovvero 3 per cento, e il *cognome, nome, e nome del padre del titolare iscritto.*

Le stesse indicazioni devono contenersi nelle dichiarazioni presso l'Amministrazione e presso gli uffizi di prefettura.

Art. 55. Le procure speciali per le translazioni e pei tramutamenti delle iscrizioni delle rendite possono essere spedite da notai in semplice originale, o, come suol dirsi, *in brevetto*, e devono contenere le enunciazioni di cui all'articolo precedente, nonchè la dichiarazione esplicita della facoltà data al mandatario di operare la translazione o il tramutamento e di *ritirare i nuovi titoli.*

Nel caso di sostituzione alla procura principale, si deve esibire e depositare contemporaneamente anche quella, da cui la seconda prende origine ed efficacia.

In quanto alle procure, che si rilasciano dagli uffiziali consolari all'estero, si osservano le disposizioni speciali che le riguardano.

Art. 56. Le procure speciali sono ammissibili, ancorchè si contengano in procure generali, purchè sia in queste fatta espressa menzione *della facoltà di trasferire e tramutare rendite di Debito pubblico, non che di rilasciare ogni occorrente ricevuta in proposito.*

Quando però si tratti di cessione di diritti ereditari fatta in modo assoluto, in questo caso la procura generale può esser ammessa ancorchè non vi si faccia menzione *della facoltà di trasferire* o *tramutare rendite di Debito pubblico.*

In ogni mandato di procura deve esser sempre esplicitamente dichiarata per parte del notaio od altro pubblico uffiziale che abbia ricevuto l'atto, la *capacità giuridica del mandante.*

Art. 57. Oltre il titolare iscritto e il suo procuratore speciale, riconosciuto mediante deposito d'atto regolare di procura, sono ammessi a fare dichiarazione di cessione o di tramutamento presso l'Amministrazione del Debito pubblico e presso gli uffizi di prefettura, il cessionario per atto pubblico notarile o giudiziale o per attergato, l'erede che ha giustificato il suo diritto a succedere, il tutore, il curatore, il sindaco del fallimento, e ogni altro amministratore che sia stato autorizzato alla cessione od alienazione.

Il tramutamento dell iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore è considerato nei suoi effetti quale atto di cessione o di alienazione.

Art. 58. Allorchè più sono gli aventi diritto ad una rendita nominativa, essi devono tutti sottoscrivere la dichiarazione di translazione o di tramutamento, semprechè non preferiscano di conferire in un solo individuo i rispettivi poteri mediante atto pubblico notarile.

Art. 59. Le dichiarazioni delle donne maritate per cessione o per tramutamento devono essere accompagnate dall'autorizzazione del marito o del giudice secondo le prescrizioni e salvi i casi di eccezione contemplati dal Codice civile.

L'autorizzazione del marito, quanto è richiesta, sarà data con atto pubblico notarile o con personale intervento e sottoscrizione alla dichiarazione; in quest'ultimo caso l'agente di cambio od il notaio dovrà altresì autenticare e certificare la identità e capacità giuridica del marito.

Art. 60. Quando la dichiarazione di cessione, fatta a tergo del *certificato* di iscrizione, è autenticata da agente di cambio o da notaio, la medesima non può essere annullata che col consenso del cessionario iscritto. Il consenso può esser dato dal *cessionario* sul *certificato* stesso di iscrizione, mediante dichiarazione di retrocessione con *firma del medesimo* autenticata nella forma stessa dell'atto di cessione. E così quando ad un primo cessionario se ne siano sostituiti altri.

Quando poi nella dichiarazione di cessione attergata al *certificato* si riscontri un'alterazione qualunque nella designazione d'un primo cessionario per cui non possa più leggersene il nome e il cognome, non si procede ad operazione alcuna se non dopo esaurite le formalità di cui all'art. 72.

In caso di dichiarazione fatta a tergo del *certificato* d'iscrizione da chi non ne sia il titolare, epperciò non ammissibile dall'amministrazione, nessuna operazione può egualmente eseguirsi se non dopo sentite le parti che vi possono aver interesse.

Art. 61. Le dichiarazioni di cessione o di tramutamento, da farsi a tergo dei certificati d'iscrizione, debbono esser formulate come segue:

Per cessione:

Io sottoscritto, titolare del presente certificato d'iscrizione della rendita di lire. . . . dichiaro di averne fatta cessione a favore di . . . . . .

(Luogo e data).

(Firma del dichiarante)

Per tramutamento:

Io sottoscritto, titolare del presente certificato d'iscrizione della rendita di lire . . . . dichiaro volerlo tramutare in iscrizioni al portatore con riserva di ritirarne dall'Amministrazione le corrispondenti cartelle, od anche, *con facoltà al signor . . . . di ritirarne dall'Amministrazione le corrispondenti cartelle.*

(Luogo e data)

(Firma del dichiarante)

Il titolare o il delegato al ritiramento dei titoli deve inoltre presentare domanda con firma autenticata da agente di cambio o da notaio per garantia dell'identità della persona.

Per cessione o tramutamento di rendite inscritte a Ditte o Ragioni di banca o di commercio:

Io sottoscritto, in qualità di rappresentante la Ditta o Ragione di commercio . . . . titolare del presente certificato d'iscrizione della rendita di lire . . . . . dichiaro, d'incarico e d'ordine della medesima e nel suo interesse, di averne fatto cessione al sig. . . . . ovvero *dichiaro d'incarico e d'ordine della medesima e nel suo interesse di volerla tramutare in iscrizioni al portatore con riserva, ecc.*

Art. 62. La dichiarazione di cessione a tergo del *certificato* d'iscrizione può anche esser fatta a favore di più cessionari, purchè le rispettive quote corrispondano ai minimi o multipli determinati, come all'art. 24 pei consolidati 5 e 3 per cento.

Così in caso di tramutamento, quando si voglia dividere la rendita in un numero d'iscrizioni maggiore di quello che sia necessario, il dichiarante dovrà specificarne il quantitativo e le relative quotità, come all'art. 23.

Art. 63. Le dichiarazioni di cessione o di tramutamento, fatte a tergo dei *certificati* d'iscrizione, devono essere autenticate per parte degli agenti di cambio o notai nei modi seguenti:

Per le cessioni ordinarie:

Io agente di cambio o notaio sottoscritto dichiaro di aver piena conoscenza del signora . . . . titolare del presente certificato di iscrizione, ed attesto che il medesimo ha piena capacità giuridica per alienarne la corrispondente rendita di lire . . . . . e ha firmato in mia presenza.

(Luogo e data)

(Firma dell'agente di cambio o notaio)

Per le cessioni fatte dalle donne maritate:

Quando non si trovino nei casi di eccezione contemplati nel Codice civile.

Io agente di cambio o notaio sottoscritto dichiaro di aver piena conoscenza della signora . . . . moglie del signor . . . . titolare del presente certificato d'iscrizione, ed attesto che tanto la medesima, quanto il marito che la autorizza, hanno piena capacità giuridica per alienarne la corrispondente rendita di lire . . . . . . e si sono sottoscritti in mia presenza.

(Luogo e data).

(Firma dell'agente di cambio o notaio).

Quando la donna è iscritta come nubile o vedova, l'agente di cambio od il notaio nello autenticarne la firma deve far cenno di tale condizione.

Per le cessioni fatte dalle Ditte o Ragioni di banca o di commercio:

Io Agente di cambio o notaio dichiaro di avere piena conoscenza del signor . . . . che è il rappresentante la Ditta o Ragion di commercio o di banca, titolare del presente certificato d'iscrizione, ed attesto che il medesimo ha, in tale sua qualità, piena capacità giuridica per alienarne la corrispondente rendita di lire . . . . . . e ha firmato in mia presenza.

(Luogo e data)

(Firma dell'Agente di cambio o Notaio)

Art. 64. Le dichiarazioni devono, di regola, essere scritte sulla seconda faccia del *certificato.*

Le autenticazioni devono essere di carattere dell'agente di cambio o del notaio che certifica, e la cessione o delegazione non può esser fatta a favore dell'uffiziale certificatore.

Il notaio che autentica la firma del dichiarante deve inoltre uniformarsi al disposto del Codice civile.

Le firme degli agenti di cambio accreditati per le operazioni del Debito pubblico fuori del luogo, sede della Direzione generale, debbono esser legalizzate dal presidente della Camera di commercio locale. Quelle dei notai debbono essere legalizzate dall'autorità competente a termini di legge o di regolamento.

Art. 65. La decisione del giudice *passata in giudicato*, per forza della quale ha da eseguirsi la translazione od il tramutamento mediante la contemporanea esibizione del *certificato* d'iscrizione, come all'articolo 52, deve enunciare il *numero della iscrizione*, la *sua data*, la *categoria del debito*, l'*intestazione*, e la *quotità della rendita.*

Art. 66. Le iscrizioni delle rendite spettanti a minori, od altre persone, enti o corpi morali, i cui beni siano soggetti ad amministrazione, possono trasferirsi e tramutarsi, semprechè siensi osservate le formalità prescritte dalla legge, e la cessione o il tramutamento della rendita sia stato approvato dall'autorità competente.

Art. 67. Nei casi di *fallimento* sono applicate le leggi in vigore sulla materia, e le translazioni e i tramutamenti hanno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

Art. 68. Quando nei casi di fallimento i creditori non posseggono il *certificato* d'iscrizione, il giudice può ordinare la translazione o il tramutamento della rendita sull'esibizione di una *dichiarazione* che si rilascia dall'Amministrazione del Debito pubblico per provare l'esistenza dell'iscrizione. La translazione o il tramutamento non può però operarsi, se non dopo adempiute le formalità prescritte nei casi di perdita dei *certificati* d'iscrizione, e così sei mesi dopo la prima pubblicazione fattane nel Gior-

nale Uffiziale del Regno, e quando non siano intervenute opposizioni per parte del possessore del *certificato*.

Le iscrizioni nominative e quelle al portatore in caso di fallimento, possono trasferirsi e tramutarsi, come è detto all'articolo 30, a favore della massa dei creditori.

Art. 69. I documenti rilasciati dalle autorità e pubblici uffiziali secondo la speciale legislazione estera, che si esibiscono all'Amministrazione, devono avere il *visto* del rappresentante italiano colla firma del medesimo, riconosciuta per parte del Ministero degli Affari Esteri dello Stato.

Se i documenti non siano stesi in lingua italiana o francese, devono essere accompagnati da versione in lingua italiana o francese debitamente autenticata da un traduttore ufficiale.

Gli atti e documenti che si producono devono inoltre essere sottoposti alla pubblica registrazione, sempreché una tale formalità sia richiesta nello Stato dalla legge sul Registro.

Art. 70. I giudicati dei tribunali esteri devono essere resi esecutorii nello Stato secondo il disposto del Codice di procedura civile.

Art. 71. Le procure speciali fatte all'estero per le translazioni e per i tramutamenti delle iscrizioni nominative debbono portare le indicazioni prescritte per quelle che si spediscono nel Regno ed essere autenticate come all'articolo 69.

Art. 72. Allorchè nelle domande per operazioni di translazione o di tramutamento è incorsa un'erronea indicazione sulla designazione dello stabilimento, corpo od ente morale, cui si vuol iscritta la rendita, o su quella dell'individuo o nel solo *nome* o *cognome*, o *nome* del padre di quest'ultimo, — se l'errore è avvertito prima che la nuova iscrizione sia stata eseguita, il richiedente può essere ammesso a rettificare la domanda, e, occorrendo, la fatta dichiarazione.

Quando invece l'errore non sia avvertito che dopo compiuta l'operazione della nuova iscrizione, si deve produrre un atto di notorietà in forma legale, con cui si dichiari l'errore occorso, e che la proprietà della rendita appartiene realmente al corpo od ente morale o persona che si vuol sostituire, o a cui si riferiscono le diverse indicazioni che si vogliono porre nella iscrizione.

La domanda di rettificazione è inserta per tre volte nel Giornale Uffiziale del Regno, a dieci giorni di intervallo, e, ove non intervengano opposizioni entro il periodo di un mese, a partire dalla data della prima pubblicazione, si fa luogo alla chiesta rettificazione, che è autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del Gran Libro, e porta inoltre il *visto* del capo dell'uffizio di Riscontro.

Quando però trattisi di enti o corpi morali, può anche bastare la esibizione di un documento atto a somministrare la prova dell'erronea indicazione, e la rettificazione ha luogo sulla richiesta dell'autorità competente senza uopo di pubblicazione.

Art. 73. Per ottenere il tramutamento delle iscrizioni al portatore in iscrizioni nominative o la divisione o riunione di esse, è necessario che insieme colle *cartelle* si presentino all'Amministrazione le *cedole del semestre in corso* e *quelle dei semestri susseguenti*, salvo trattisi d'iscrizioni da eseguirsi a norma del disposto all'articolo 77, nel qual caso le *cedole* del semestre in corso possono essere staccate dalle *cartelle* e ritenute.

Le *cartelle*, che non portano più i segni caratteristici che le autenticano, di cui agli articoli 34 e 38, non possono più dar luogo ad operazione alcuna.

Art. 74. In occasione di tramutamento di iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore, si rilascia soltanto quel numero di *cedole* che è sufficiente pel compimento del decennio incominciato.

Art. 75. Nessuna operazione di riunione, divisione o tramutamento può farsi su *cartelle* rimaste sprovviste di *cedole* semestrali per esaurimento della serie decennale, senza che prima se ne sia ottenuto il cambio.

L'operazione richiesta si eseguisce sulle nuove *cartelle*.

Art. 76. Nelle domande di tramutamento o di translazione delle rendite nominative *si deve sempre indicare il luogo in cui si desidera il pagamento delle rate semestrali. In difetto di tale indicazione il pagamento rimane assegnato presso la Cassa del Debito pubblico.*

L'indicazione del domicilio del titolare, contenuta nell'iscrizione della rendita, è indipendente dal luogo del pagamento.

È fatta eccezione pei corpi morali e pubblici stabilimenti pei quali il pagamento semestrale delle rendite, quando non sia altrimenti richiesto, è assegnato d'uffizio presso la Cassa o tesoreria esistente nella provincia ove i medesimi risiedono.

Art. 77. Allorchè in fin di semestre si chiudono i registri contabili per regolare il pagamento della rendita nominativa, le nuove iscrizioni che si accendono dopo la riapertura dei medesimi, nel corso dello stesso semestre, per effetto di translazione o tramutamento si fanno col godimento del semestre successivo.

Pel pagamento della rata semestrale in iscadenza o si rilascia un *buono* pagabile al portatore il giorno 1° del semestre successivo o si restituisce la relativa *cedola*, se fu presentata, secondochè trattisi di annullare *certificati* o *cartelle*.

TITOLO VI.

Dei tramutamenti e translazioni delle rendite per causa di successione.

Art. 78. Le translazioni e i tramutamenti per causa di successione testamentaria od intestata hanno luogo ai termini dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n° 5784 (Allegato D), in forza di *decreto* del tribunale civile del luogo, ove si è aperta la successione.

Art. 79. Il *decreto* del tribunale, nello autorizzare la Direzione generale del Debito pubblico ad operare la translazione od il tramutamento della rendita inscritta all'autore della successione, deve indicarne la *quotità*, il *numero d'iscrizione*, la *intestazione* e la *categoria del debito* cui appartiene; quindi dichiarare il *nome, cognome, domicilio* o *dimora*, e *nome del padre dei successori*, non che le *quote di rendita* spettanti a ciascuno di essi.

Art. 80. Per le successioni aperte all'estero il *decreto* deve esser pronunziato dalla Corte di appello della città dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico.

Art. 81. Il *decreto* del tribunale o della Corte deve essere pronunziato in Camera di Consiglio dietro domanda degli interessati corredata dal *certificato d'iscrizione* e dai documenti occorrenti a giustificazione del diritto di successione.

Art. 82. In caso di successione *testamentaria*, il diritto a succedere deve giustificarsi colla esibizione:

1° *Dell'atto di morte del titolare della rendita*;
2° *Dell'atto di ultima volontà*;
3° *Di un atto giudiziale di notorietà*, con cui si dichiari:

a) Che il testamento che si presenta sia l'ultimo;

b) Che oltre gli eredi chiamati nel testamento non vi siano altri eredi necessari, cui la legge riservi una quota ereditaria.

In caso di successione *ab intestato*, il diritto a succedere si giustifica colla esibizione:

1° *Dell'atto di morte del titolare della rendita*;
2° *Di un atto giudiziale di notorietà*, col quale si dichiari - *la non esistenza di disposizioni di ultima volontà*, - e si indichi - *quali siano le persone chiamate alla successione intestata del titolare della rendita.*

Art. 83. In caso di morte dell'erede o di alcuno dei coeredi, il diritto a succedergli deve essere provato nella conformità stessa con cui si prova il diritto alla successione del titolare della rendita.

Art. 84. L'atto giudiziale di notorietà deve essere formato dinanzi il pretore del luogo in cui si è aperta la successione sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni che siano maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, e non abbiano perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili e non siano interessati all'atto.

Per le successioni aperte all'estero l'atto giudiziale di notorietà deve essere formato dinanzi al pretore del luogo dell'ultimo domicilio o dimora del defunto.

Art. 85. Oltre ai documenti, di cui all'articolo 82, devono ancora esibirsi, a giustificazione del diritto a succedere, tutti quegli altri atti e convenzioni che hanno potuto o possono modificare la condizione degli aventi diritto alla successione di cui trattasi o che il tribunale o la Corte fosse per ravvisare opportuni.

Quando il diritto a succedere non possa essere sufficientemente giustificato, la rendita può essere mandata iscrivere, come all'art. 30, a favore dell'eredità o degli aventi diritto all'eredità lasciata dal titolare dell'iscrizione.

In tal caso il *certificato d'iscrizione* può rimaner provvisoriamente depositato negli archivi dell'Amministrazione o rilasciato secondo che sia per disporsi dal tribunale o dalla Corte.

Art. 86. Quando gli aventi diritto alla successione del titolare della rendita non ne ritengano il corrispondente *certificato*, il *decreto* può esser pronunziato sull'esibizione *di dichiarazione* d'esistenza dell'iscrizione rilasciata dall'Amministrazione del Debito pubblico, come all'articolo 68.

Art. 87. Allorchè nella successione del titolare della rendita abbiano interesse persone o Corpi morali soggetti ad amministrazione, occorre si esibiscano i decreti di autorizzazione e gli altri documenti prescritti dalla legge secondo la specialità dei casi, tanto per l'accettazione dell'eredità o del legato, quanto per l'operazione della translazione o del tramutamento.

Art. 88. Per le successioni aperte all'estero, il diritto di erede o di legatario od altro è giustificato colla produzione dei documenti richiesti secondo la speciale legislazione, e secondo quanto vi sia specialmente prescritto in materia di Debito pubblico, e in ogni caso mediante l'esibizione dei documenti che la Corte d'appello sia per ritenere necessari.

Art. 89. Il *decreto* del tribunale o della Corte d'appello deve a cura degli interessati essere pubblicato nel Giornale Ufficiale del Regno per tre volte, a dieci giorni d'intervallo, e nel termine di altri dieci giorni dalla data dell'ultima pubblicazione, può esser fatta opposizione contro la sua esecuzione mediante ricorso allo stesso tribunale o Corte da presentarsi alla cancelleria rispettiva e da annotarsi in apposito registro.

Gli opponenti devono far elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la Corte con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui si fa l'elezione.

Art. 90. Trascorso il termine di cui al precedente articolo senza che siasi fatta opposizione, il cancelliere del tribunale o della Corte ne rilascia apposito certificato.

La translazione od il tramutamento della rendita ha quindi luogo sulla esibizione del *decreto* del tribunale o della Corte e del certificato di non fatta opposizione, a favore del successore o successori e per le quote indicate nel *decreto* stesso.

Quando però il *decreto* sia stato pronunziato sull'esibizione di semplice *dichiarazione* d'esistenza dell'*iscrizione* rilasciata dall'amministrazione, l'operazione di translazione o tramutamento ha luogo dopo esaurite le formalità prescritte nel caso di perdita del certificato d'iscrizione, e sempre quando non sianvi opposizioni, in conformità di quanto è disposto all'art. 68, nei casi di fallimento.

Art. 91. Qualora le quote di rendita assegnate ad alcuno dei successori comprendano frazioni non suscettive d'iscrizione per essere inferiori ad uno dei minimi stabiliti per le rendite dei consolidati 5 e 3 per cento, il tribunale o la Corte ordina l'iscrizione al portatore per la parte non divisibile e l'alienazione di essa per mezzo di agente di cambio accreditato, con incarico al medesimo di versare a ciascuno degli aventi diritto direttamente o a mezzo della Direzione generale del Debito pubblico, la parte del prezzo che sia per ricavarsene, corrispondentemente alla quota di rendita spettantegli.

Art. 92. In caso di rendita gravata di vincolo o di ipoteca od altrimenti non alienabile in tutto od in parte, la rendita non suscettibile di divisione o non alienabile è iscritta al nome degli aventi diritto alla successione collettivamente, e il *certificato* d'iscrizione è rilasciato a mani di quegli che venga d'accordo fra le parti o per autorità del giudice deputato, od anche depositato, come all'art. 85.

Art. 93. Gli aventi diritto alla successione per legge o per testamento debbono, in conformità di quanto è disposto all'art. 58, intervenire all'operazione di translazione o di tramutamento, o personalmente e mediante certificazione di identità della persona dei medesimi per parte di agente di cambio o di notaio, o per mandato speciale, salvo se ne giustifichi il disinteressamento o la rinunzia in modo legale.

Art. 94. Quando nel termine fissato dall'articolo 89 venga presentato ricorso in opposizione, l'operazione di translazione, tramutamento od altra, non può aver luogo se non sia prodotta anche la decisione del giudice e questa sia *passata in cosa giudicata*. — E così in ogni caso di contestazione sul diritto a succedere.

Art 95. Allorchè si tratti di disposizioni testamentarie alligate a condizione, può il tribunale o la Corte, nell'autorizzare l'operazione, prescrivere che le nuove iscrizioni da accendersi nominativamente siano annotate con vincolo di inalienabilità sino a che consti che la condizione siasi verificata o non possa più verificarsi.

Art. 96. Le disposizioni, di cui nel precedente articolo, sono applicabili alle rendite che siano ancora annotate di vincolo feudale o fidecommissario, sempreché gli aventi interesse ne chieggano il libero trasferimento in loro favore o domandino la cancellazione del vincolo da cui si trovano affette.

Art. 97. Nel caso di contestazione del diritto a succedere, quando gli eredi od altri aventi causa non posseggano il certificato d'iscrizione, il giudice procede in conformità di quanto è disposto all'articolo 68, e le rendite possono mandarsi iscrivere provvisoriamente a favore dell'eredità o degli aventi diritto all'eredità del titolare della rendita.

TITOLO VII.

Dei vincoli e delle ipoteche.

Art. 98. Le iscrizioni nominative, benchè mobili, possono essere sottoposte a *vincolo* o ad *ipoteca convenzionale*.

Art. 99. Il consenso al vincolo o all'ipoteca può esser dato:

a) *Mediante atto pubblico notarile o giudiziale;*

b) *Mediante dichiarazione fatta* presso l'Amministrazione del Debito pubblico o presso l'uffizio di prefettura della provincia *dal titolare o dal suo procuratore speciale* ed autenticata, come all'articolo 46, all'effetto di guarentire la identità e, quando occorra, la capacità giuridica della persona del dichiarante.

Art. 100 L'atto pubblico notarile, col quale si consente il vincolo o l'ipoteca, deve enunciare il *numero d'ordine* e la *data dell'iscrizione*, il *nome, cognome* e *nome del padre del titolare iscritto*, la *categoria del debito*, e la *somma della rendita*, quindi *la natura del vincolo* o *della ipoteca* che si vuol imporre.

Le stesse indicazioni devono contenersi nella dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico o presso l'uffizio di prefettura della provincia, e nel mandato di procura.

Art. 101. Allorchè trattisi d'ipoteca da consentirsi per cauzione di contabili, oltre le enunciazioni, di cui nel precedente articolo, si deve indicare nell'atto pubblico notarile o nella dichiarazione: *se l'ipoteca è ristretta a guarantire l'esercizio d'un determinato impiego, o se deve estendersi ad altre destinazioni o gestioni dipendenti dalla stessa Amministrazione.*

Quando il contabile non sia il titolare della rendita, il medesimo deve essere anche designato per *nome*, *cognome* e *nome* del padre.

Art. 102. L'annotazione d'ipoteca derivante da atto pubblico notarile non può più aver luogo, se il *certificato* di iscrizione, che si vuol annotare, sia stato trasferito sotto altro numero, tuttochè a favore dello stesso titolare. In questo caso occorre nuovo consenso da darsi per altro atto pubblico notarile o per dichiarazione, salvo siasi fatto cenno, nel primo atto di consenso, della circostanza della translazione dell'iscrizione.

Art. 103. Quando il consenso al vincolo o alla ipoteca risulti da atto pubblico notarile, l'annotazione è fatta *sulla semplice esibizione* del medesimo e del *certificato* d'iscrizione, alligati ad apposita domanda.

Art. 104. Il vincolo e l'ipoteca non hanno effetto finchè non sono annotati sull'iscrizione e sul relativo *certificato*, e non se ne fa annotazione, se non quando siasi depositata copia autentica dell'atto da cui derivano, o ne sia fatta regolare dichiarazione presso l'Amministrazione o presso l'uffizio di prefettura della provincia, e siasi ad un tempo presentato il *certificato* dell'iscrizione.

Il semplice deposito dell'atto pubblico notarile senza l'esibizione del *certificato* d'iscrizione non pregiudica il diritto che il possessore del medesimo ha potuto acquistare per effetto di cessione fatta per attergato.

L'annotazione del vincolo o dell'ipoteca che non ha luogo contemporaneamente all'iscrizione della rendita è trascritta sulla seconda faccia del *certificato*, ed è autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del *Gran Libro*.

Art. 105. Nelle annotazioni di vincolo o d'ipoteca si riporta la sostanza dell'atto da cui il vincolo o l'ipoteca prende origine, la sua data e la designazione del notaio che lo ha ricevuto. Quando trattasi d'ordinanza, di sentenza o di altra decisione che abbia autorizzata l'annotazione, si enuncia la data dell'emanazione del provvedimento e la designazione dell'uffiziale che lo ha autenticato.

Art. 106. Non si fa menzione di atti nelle annotazioni di vincolo o di ipoteca, se i medesimi non sono stati esibiti e depositati, come all'articolo 44.

In caso di dichiarazione fatta sui registri dell'Amministrazione o presso l'uffizio di prefettura della provincia, si fa menzione della medesima.

L'annotazione del vincolo o dell'ipoteca, autorizzata con provvedimento giudiziale, si eseguisce previo consenso del titolare della rendita espresso nei modi prescritti all'art. 99.

Art. 107. L'ipoteca può esser consentita o per l'intiera rendita rappresentata dall'iscrizione nominativa o per una parte soltanto. In questo secondo caso la parte libera può essere staccata a volontà del titolare.

Art. 108. Quando l'ipoteca è iscritta, l'annotazione non può più essere modificata, salvo per rettificazione, e a seguito di consenso per parte dell'autorità competente, o di chi vi ha interesse, o quando non sia conforme alle risultanze dell'atto che vi ha dato luogo.

Anche l'estensione dell'ipoteca non può operarsi senza il consenso dell'autorità competente o di chi vi ha interesse.

Art. 109 Un'iscrizione non può essere soggetta che *ad un solo vincolo* o *ad una sola ipoteca*, salvo quanto è disposto all'art. 115.

Art. 110. L'ipoteca annotata non impedisce le operazioni di translazione della rendita. Esse hanno luogo col trasporto sulle corrispondenti iscrizioni delle annotazioni esistenti, e con menzione delle iscrizioni da cui le annotazioni sono trasportate.

Le iscrizioni annotate d'usufrutto non possono trasferirsi sotto altri numeri senza che presentisi ad un tempo, col *certificato* d'iscrizione, anche il *certificato* d'usufrutto.

Art. 111. In caso di tramutamento d'iscrizioni al portatore in iscrizioni nominative, l'esibitore delle *cartelle* può ad un tempo dichiarare che la rendita da iscriversi al proprio nome, o a quello di altra persona od ente, sia sottoposta a vincolo o ad ipoteca. In questo caso la dichiarazione del vincolo o dell'ipoteca è fatta presso l'amministrazione del Debito pubblico o presso l'uffizio di prefettura della provincia, senza però che la firma del dichiarante abbia da essere autenticata da agente di cambio o da notaio.

La dichiarazione di vincolo o d'ipoteca può, in caso di tramutamento, essere fatta anche d'uffizio presso la Direzione generale del Debito pubblico, massime quando trattisi di cauzione da somministrarsi a favore dello Stato o della pubblica amministrazione.

Art. 112. Il godimento della rendita, quando si separa dalla proprietà, prende il nome di usufrutto.

Art. 113. L'usufrutto può consentirsi per un tempo indeterminato o per un tempo determinato.

L'usufrutto a tempo indeterminato è vitalizio o condizionato, cioè alligato a determinate condizioni. Esso ha luogo o per volontà dell'uomo o per disposizione della legge.

L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone, se non congiuntamente in modo da consolidarsi sopra un solo degli usufruttuari.

L'usufrutto a favore di una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione o di qualsivoglia stabilimento, non può durare oltre trenta anni.

L'usufrutto o la cessione del godimento della rendita per un tempo determinato non può egualmente eccedere il periodo di trent'anni

Art. 114. Nelle annotazioni d'usufrutto a tempo determinato non possono comprendersi frazioni di semestre.

La cessione che non comprenda un'intiera rata semestrale non è ammessa.

Art. 115. L'ipoteca annotata non impedisce che la rendita sia vincolata anche ad usufrutto: la durata del medesimo rimane però subordinata agli effetti dell'ipoteca.

Le rendite vincolate ad usufrutto possono gravarsi d'ipoteca. È però richiesto il consenso dell'usufruttuario quando gli effetti dell'ipoteca non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

Art. 116 Il diritto d'usufrutto, che compete sulla rendita per disposizione di legge, non è esperibile, se non è annotato sulla iscrizione e sul *certificato*, nè può annotarsi posteriormente alla iscrizione, se non in forza di provvedimento del giudice, e mediante la contemporanea esibizione del *certificato* d'iscrizione.

Art. 117. La riscossione delle rate semestrali della rendita vincolata ad usufrutto ha luogo, di regola, sull'esibizione del *certificato* apposito che si rilascia dall'amministrazione al nome degli usufruttuari od assegnatari.

La cessione del godimento della rendita per un tempo determinato può anche annotarsi mediante semplice avvertenza sull'iscrizione e sul corrispondente certificato, come all'art. 164.

Art. 118. Il certificato per l'usufrutto a tempo indeterminato è spedito a periodi decennali, a partire dal semestre nel quale incomincia il godimento della rendita.

Il certificato per l'usufrutto od assegnazione a tempo determinato è rilasciato pel tempo stabilito, o a periodi decennali, quando con esso compiasi un decennio, o un ventennio, o un trentennio, e per il tempo occorrente dopo un primo o un secondo decennio.

Art. 119. Le rate semestrali delle rendite assegnate in usufrutto non mutano natura e continuano nei privilegi assicurati alla rendita stessa.

Art. 120. L'usufrutto annotato sulle iscrizioni di rendita cessa:

a) *Quando è vitalizio* - alla morte dell'usufruttuario o dell'ultimo degli usufruttuari aventi diritto congiuntamente;

b) *Quando la durata dell'usufrutto è condizionata* - al verificarsi della condizione;

c) *Quando è a tempo determinato* - alla scadenza del tempo per cui fu consentito o è permesso dalla legge;

d) Quando il diritto d'usufrutto si consolida col diritto di proprietà della rendita.

TITOLO VIII.

Della cancellazione delle annotazioni di vincolo e di ipoteca.

Art. 121. Le iscrizioni sottoposte a vincolo o ad ipoteca possono essere rese libere per consenso del creditore, per decisione del giudice o per decreto dell'autorità competente

Art. 122. Il consenso alla cancellazione o riduzione del vincolo o dell'ipoteca può essere dato:

a) *Per atto pubblico notarile o giudiziale;*

b) *Per dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico* o presso l'uffizio di prefettura della provincia dal creditore o dal suo erede, o altro avente causa sia personalmente, sia per mezzo di procuratore speciale, colla firma del dichiarante autenticata, come all'art. 46.

Art. 123. La radiazione delle ipoteche annotate a favore di corpi morali, di pubblici stabilimenti e di persone soggette ad amministrazione *non può consentirsi* se non quando siensi adempiute le formalità prescritte dalla legge, e siasi ottenuta la necessaria autorizzazione.

La cancellazione delle annotazioni di ipoteca iscritte a favore dei comuni, delle provincie e degli istituti di carità e beneficenza per gestione di contabili ed altre può eseguirsi anche in forza di solo *decreto* dell'autorità competente che espressamente la ordini.

La cancellazione o riduzione del vincolo o dell'ipoteca autorizzata dal giudice deve esser consentita nei modi di legge e col deposito del provvedimento giudiziale.

Art. 124. La cancellazione del vincolo o della ipoteca può anche aver luogo sempre quando si giustifichi esser cessata di sua natura la causa o la condizione per cui ne fu acconsentita l'annotazione, o il diritto d'ipoteca si trovi consolidato colla proprietà della rendita.

Le iscrizioni al nome di donne annotate di vincolo dotale, senza altra speciale condizione, sono rese libere sulla esibizione dell'atto di morte del marito.

Art. 125. Le iscrizioni sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato o della pubblica amministrazione, sono fatte libere per *decreto* dei competenti Dicasteri, reso a termini di legge o di regolamento, e munito, ove trattisi di agenti contabili, del *visto* della Corte dei conti.

Art. 126. Le decisioni del giudice, i decreti delle autorità competenti, le procure speciali e gli altri atti pubblici debbono contenere le indicazioni di cui all'art. 54, ed esibirsi in forma autentica e legale, e previo l'adempimento delle formalità di cui all'art. 332.

Art. 127. La cancellazione dei vincoli e delle ipoteche si opera sulla iscrizione e sul *certificato*.

Art. 128. La cancellazione del vincolo per usufrutto ha luogo:

a) *Se l'usufrutto è vitalizio:* sull'esibizione dell'atto di morte dell'usufruttuario o degli usufruttuari, quando l'usufrutto sia annotato a favore di più individui congiuntamente;

b) *Se l'usufrutto è condizionato*: sull'esibizione del documento autentico constatante essere cessata la condizione che dava luogo all'usufrutto;

c) *Quando l'usufrutto è a tempo determinato o è annotato a favore di una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione o stabilimento*, in questi casi cessa di pien diritto alla scadenza del termine stabilito, o a quella del trentennio.

La cancellazione del vincolo d'usufrutto può eseguirsi anche senza la presentazione del relativo *certificato*, mediante la sola esibizione del *certificato* d'iscrizione.

Art. 129. La rinuncia al diritto d'usufrutto, o la cessione del medesimo deve eseguirsi o per atto pubblico notarile o giudiziale, o per dichiarazione, come all'art. 122.

La cessione del diritto d'usufrutto non può aver luogo che alle condizioni di godimento per cui compete all'usufruttuario.

Art. 130. La cancellazione dei vincoli e delle ipoteche esistenti sulle iscrizioni è fatta per mezzo di annotazione sull'iscrizione e sul relativo *certificato*, ed è autenticata dal direttore generale e dal capo della divisione del *Gran Libro*.

TITOLO IX.

Delle opposizioni.

Art. 131. Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione, sequstro od esecuzione forzata che in caso:

a) Di perdita del *certificato* d'iscrizione;
b) Di controversia sul diritto a succedere;
c) Di fallimento;
d) D'ipoteca.

Art. 132. Fuori dei casi accennati all'articolo precedente e all'art. 19 della legge 10 luglio 1861, le iscrizioni nominative del Gran Libro non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsivoglia causa.

Art. 133 Le opposizioni, i sequestri e gli altri impedimenti che sono premessi dalla legge devono essere intimati esclusivamente alla Direzione generale del Debito pubblico, e contenere sempre elezione di domicilio.

Art. 134. In nessun caso è ammesso sequestro, impedimento od opposizione di sorta sulle iscrizioni di rendita al portatore, e l'Amministrazione del Debito pubblico non riconosce altro proprietario dei titoli che le rappresentano, che il portatore dei medesimi.

§ 1. — *Dell'opposizione in caso di perdita di certificati d'iscrizione.*

Art. 135. In caso di perdita di un *certificato* d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo legittimo rappresentante o avente causa può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali e il rilascio d'un nuovo *certificato*, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata da agente di cambio accreditato, o da notaio ad oggetto di guarentire l'identità della persona.

Il legittimo rappresentante, o l'avente causa dal titolare dell'iscrizione, deve inoltre provare con documenti autentici il diritto che a lui compete sul *certificato* di rendita, di cui dichiara la perdita.

Per i corpi morali e pubblici stabilimenti la firma del rappresentante dei medesimi deve essere autenticata dall'autorità competente.

Nella domanda si devono indicare i semestri di rendita maturi al pagamento che non si sono riscossi, e pei quali si chiede la sospensione.

Art. 136. Ricevuta la domanda per dichiarazione di perdita del *certificato* d'iscrizione, la Amministrazione ne fa pubblicare avviso per tre volte nel Giornale ufficiale del Regno e alle Borse di commercio, disponendo ad un tempo per la sospensione del pagamento delle rate semestrali scadute e da scadere, sempre quando non trattisi di rendita annotata di vincolo d'usufrutto, pel quale siasi rilasciato apposito *certificato*.

Le pubblicazioni per gli smarrimenti si fanno per elenchi trimestrali.

Art. 137. Nella dichiarazione di perdita del *certificato* di iscrizione il dichiarante deve sempre eleggere domicilio nel Regno.

Art. 138. La pubblicazione dell'avviso di perdita del *certificato* d'iscrizione è fatta con dichiarazione, che trascorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni, senza che siano intervenute opposizioni o sianvi altri impedimenti, si fa lungo a nuova iscrizione e alla spedizione di nuovo *certificato*.

Art. 139. Allorchè entro il periodo di sei mesi da decorrere, come all'articolo precedente, si intenda far opposizione alla nuova iscrizione e al rilascio del corrispondente *certificato*, si deve:

1° Notificare l'opposizione per atto d'usciere a chi dichiarò la perdita del *certificato* con elezione di domicilio per parte dell'opponente nella città ove risiede la Direzione generale del Debito pubblico;

2° Depositare presso la stessa Direzione generale l'atto di notificazione, di cui al n. 1°, e il *certificato* che si è dichiarato smarrito, allegati ad apposito memoriale.

L'Amministrazione, ricevuti i documenti di cui al n. 2°, sospende le pubblicazioni che fossero ancora da farsi e non procede ad altra operazione sino a che non sia intervenuto accordo legale fra gli interessati o siasi pronunziata fra i medesimi decisione del giudice e abbia questa fatto passaggio *in cosa giudicata*.

Se poi l'opposizione provenga non dal possessore del *certificato*, che si è dichiarato smarrito, ma da chi pretenda solo aver ragioni sulla rendita rappresentata dal medesimo, non si sospendono le pubblicazioni che ancora restassero a fare, ma compiute le medesime e trascorso il termine stabilito, non si procede ad operazione alcuna, se non col consenso di tutti gli interessati od in forza di decisione del giudice *passata in cosa giudicata*.

Art. 140. Alla scadenza dei sei mesi dalla data della prima delle tre pubblicazioni, le borse di commercio sono tenute a restituire alla Direzione generale l'avviso loro trasmesso, con dichiarazione che il medesimo è stato affisso nelle rispettive sale durante il detto termine, e colle osservazioni che possono essere del caso.

Art. 141. Trascorso il termine dei sei mesi, il titolare o il suo legittimo rappresentante o avente causa, e l'amministratore o il rappresentante legale del corpo od ente morale o dello stabilimento, deve presentare nuova domanda autenticata, come all'art. 135, per ottenere che il segretario della Direzione generale rilasci una dichiarazione constatante essere state adempiute le prescritte formalità e non essere intervenuta opposizione.

All'appoggio di una tale dichiarazione, che è rilasciata, ove non esistano opposizioni o altri impedimenti, tanto presso la Direzione generale, quanto presso le Borse di commercio, colla designazione della data in cui seguirono le fatte pubblicazioni, l'Amministrazione accende nuova iscrizione e ne spedisce il corrispondente *certificato*, previo annullamento dell'iscrizione precedente. La nuova iscrizione porta la menzione del numero d'ordine di quella da cui deriva e del fatto dell'allegato smarrimento del corrispondente *certificato*.

Contemporaneamente al rilascio del nuovo *certificato*, l'Amministrazione provvede al pagamento delle rate semestrali rimaste in sospeso, mediante la spedizione di *buono* al portatore.

Art. 142. Allorchè la rendita è annotata di vincolo d'usufrutto, pel quale siasi spedito apposito *certificato*, la nuova iscrizione non ha luogo se non alla scadenza del tempo per cui il medesimo fu rilasciato, a meno che se ne faccia la restituzione all'Amministrazione, o se ne sia dichiarata egualmente la perdita.

Art. 143. Operata la nuova iscrizione ed emesso il nuovo *certificato*, resta di niun valore il *certificato* precedente, benchè regolarmente girato od altrimenti ceduto, e non sono più ammesse opposizioni.

Art. 144. Le formalità prescritte in caso di dichiarazione di perdita del *certificato* d'iscrizione sono anche applicabili al caso di dichiarazione di perdita del *certificato* d'usufrutto.

Il rilascio del nuovo certificato, quando l'usufrutto è *vitalizio* o *condizionato*, può aver luogo sotto lo stesso numero d'iscrizione della rendita.

Quando invece l'usufrutto è libero, e le rate semestrali sono esigibili sulla semplice presentazione del certificato d'usufrutto, in questo caso il nuovo certificato non può rilasciarsi, se non si esibisce il *certificato d'iscrizione* della rendita per essere trasferito sotto altro numero.

§ 2 — *Delle opposizioni in caso di controversia sul diritto a succedere, in quello di fallimento e in caso di espropriazione.*

Art. 145. Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in quello di fallimento, l'opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate semestrali, quanto per la translazione o tramutamento delle iscrizioni, semprechè sia autorizzata con provvedimento del giudice competente

La decisione del giudice nel caso di autorizzazione ad opposizione deve esser presentata all'Amministrazione accompagnata da apposito ricorso e nelle forme di legge e in conformità di quanto è disposto all'articolo 133.

Art. 146. Durante il giudizio di espropriazione in virtù di ipoteca, il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle rate semestrali delle rendite ipotecate.

§ 3. — *Della risoluzione delle opposizioni.*

Art. 147. La risoluzione delle opposizioni debb'essere pronunciata dal giudice. Essa può anche essere semplicemente acconsentita da quegli sulla cui istanza fu intimata, mediante atto pubblico notarile, o dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico o presso l'uffizio di prefettura della provincia, e autenticata, come all'articolo 46.

TITOLO X.

Della espropriazione delle rendite.

Art. 148 In caso di fallimento il giudice può ordinare l'alienazione delle rendite o semplicemente la translazione o il tramutamento delle medesime.

Allorchè l'operazione deve eseguirsi senza il deposito del *certificato* d'iscrizione, essa è ordinata dal giudice in conformità di quanto è disposto all'art. 68.

Art. 149. Nel caso d'ipoteca regolarmente annotata, il creditore, può per autorità del giudice, ottenere sulla rendita ipotecata l'ammontare del credito assicurato o l'aggiudicazione della rendita o di parte di essa.

Nel primo caso la rendita è alienata in tutto o in parte in proporzione dell'ammontare del credito.

Nel secondo caso l'iscrizione della rendita è trasferita libera a favore del creditore ipotecario.

L'alienazione od aggiudicazione parziale deve però sempre comprendere un *minimo* od un *multiplo* della rendita iscrivibile.

Art. 150 In caso di alienazione parziale, la parte di rendita, che non sia da espropriarsi, è reiscritta a favore del titolare o del suo avente causa libera o vincolata, secondo i casi, semprechè questa corrisponda ad un minimo o ad un multiplo della rendita iscrivibile.

Quando la parte di rendita, che non sia da espropriarsi, risulti inferiore al minimo richiesto per l'iscrizione, essa è anche alienata e la parte di prezzo risultante disponibile è versata, come all'art. 155.

In caso di reiscrizione il nuovo *certificato* è consegnato a chi di ragione dietro restituzione del *certificato* precedente, quando il medesimo non sia stato depositato.

Art. 151. La decisione del giudice deve esser data sulla esibizione del *certificato annotato di ipoteca*, e deve contenere il *numero d'ordine* e la *data d'iscrizione della rendita*, la sua *quantità*, l'*intestazione*, e la *categoria del debito* cui appartiene.

Quando il creditore non abbia o non possa avere dal titolare o da altro possessore il *certificato* della rendita ipotecata, la decisione è data, come all'art. 68, sopra una *dichiarazione* spedita dall'amministrazione, constatante l'*esistenza della iscrizione* e l'*ipoteca annotata*.

Art. 152. Quando la rendita nominativa abbia ad espropriarsi, ai termini del articolo 19 della legge 10 luglio 1861, in esecuzione di sentenza pronunziata come all'art. 52 *a*), la medesima può essere trasferita o tramutata sia integralmente sia per la parte soltanto che rappresenta il credito.

Se l'ammontare del credito possa esser coperto coll'importo di una o più rate semestrali, il giudice è in facoltà di limitare l'aggiudicazione della rata o delle rate in soddisfazione del debito sino a concorrenza del medesimo.

In questo caso il giudice nomina un delegato speciale pel ritiro del *certificato*, e per la riscossione e versamento a chi di ragione delle competenze semestrali, salvo il creditore e il debitore convengono giudizialmente in diverso accordo.

Art. 153. Nel caso di espropriazione la rendita è alienata senza formalità d'incanti al prezzo del corso in giornata per mezzo di agente di cambio.

L'agente di cambio è delegato dal direttore generale, quando la nomina non ne sia stata fatta dal giudice.

Art. 154. Quando l'espropriazione colpisca l'intiera rendita e che la medesima non sia da trasferirsi al nome del creditore ipotecario, ma da alienarsi, l'amministrazione procede al tramutamento della medesima, previo svincolo, quando occorre, e consegna le corrispondenti cartelle all'agente di cambio che è stato delegato per l'alienazione, previo versamento del corrispondente prezzo.

Nel caso l'espropriazione non abbia a colpire che una parte della rendita corrispondente al capitale assicurato o dovuto, l'agente di cambio ne accerta il valore del corso al giorno dell'alienazione e ne chiede la divisione con translazione o tramutamento per la parte che debbe formare oggetto della espropriazione.

La translazione della rendita a favore del creditore ipotecario, sino a concorrenza del credito assicurato, è anche fatta in base alle risultanze del valore del corso accertato dall'agente di cambio nel giorno stesso in cui ha luogo l'operazione.

Art. 155. Quando l'alienazione debba comprendere una parte di rendita maggiore di quella che sia necessaria per coprire la somma del debito, la parte di prezzo eccedente, se è libera, vien pagata al titolare o chi per esso; in caso diverso è versata nella Cassa dei depositi giudiziari per conto di chi di ragione.

In caso di translazione parziale a favore del creditore ipotecario, questi è tenuto a versare la differenza che fosse per risultare fra il valore della porzione di rendita aggiudicata e quello della rendita iscrivibile.

Art. 156. La translazione e il tramutamento delle rendite espropriate in virtù d'ipoteca ha luogo sulla esibizione del *certificato* di iscrizione o della *dichiarazione* di cui all'art. 151, non che di copia autentica e in forma esecutiva della decisione del giudice *passata in giudicato*, e si eseguisce, senz'altro provvedimento, sopra tutte le iscrizioni derivanti dalla prima iscrizione ipotecata, purchè da questa sia stata trasportata sulle iscrizioni che ne derivano, la stessa annotazione d'ipoteca che dà luogo alla esecuzione.

Art. 157. In caso di espropriazione di iscrizioni di rendita sottoposte ad ipoteca nello interesse dello Stato o della pubblica amministrazione, esse sono tramutate in iscrizioni al portatore per determinazione dell'autorità competente, e le corrispondenti *cartelle* sono trasmesse all'amministrazione governativa cui riguarda, o alienate per mezzo di agente di cambio in conformità della richiesta.

Il tramutamento anche in tal caso si opera per l'intiera rendita o per parte di essa, secondo le disposizioni contenute nella data determinazione e a norma di quanto è disposto all'art. 155.

Art. 158. L'annullamento delle iscrizioni delle rendite espropriate per effetto di ipoteca, senza il deposito dei relativi *certificati*, è dall'amministrazione fatto noto al pubblico per mezzo del Giornale ufficiale del Regno e delle Borse di commercio senza però che la formalità di tale notificazione abbia a sospendere in alcun modo la translazione, il tramutamento o l'ipoteca delle nuove iscrizioni. Essa è solo diretta a far conoscere i *certificati* d'iscrizione che sono divenuti di nessun valore.

Questa pubblicazione è fatta per elenchi mensili.

TITOLO X .

Del pagamento semestrale delle rendite.

Art. 159. Le rendite iscritte sul *Gran Libro* del Debito pubblico sono pagate in due rate eguali alla scadenza rispettiva d'ogni semestre.

Art. 160 Il pagamento delle rate semestrali delle rendite si eseguisce:

Nel Regno: dalla Cassa del Debito pubblico e, fuori della sede della Direzione generale, dalle Tesorerie provinciali: si effettua anche per mezzo di pubblici stabilimenti;

All'estero: dalle case bancarie che ne hanno speciale incarico.

Art. 161. Il pagamento delle rate semestrali per le rendite al portatore si fa alle rispettive scadenze sulla consegna delle *cedole*, senza obbligo di preventiva domanda.

Le *cedole* devono essere accompagnate da distinta (*bordereau*) sottoscritta dall'esibitore delle medesime, con indicazione del *numero d'iscrizione delle cartelle*, del semestre a cui si riferiscono, delle relative rate e dell'importare complessivo che è da pagarsi sotto deduzione della somma di ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

La ritenuta deve esser fatta in base dei prontuari diramati dalla Direzione generale del Debito pubblico per ogni scadenza semestrale, che sono ostensibili presso ogni Cassa.

Art. 162 Le *cedole* estinte sono annullate coll'impronta di bollo a olio portante la indicazione della città in cui si opera il pagamento, e quella del mese ed anno in cui il medesimo si è effettuato.

Art. 163. Il pagamento delle rate semestrali maturate sulle iscrizioni nominative si fa *sulla semplice esibizione* dei *certificati* d'iscrizione.

Il pagamento è constatato mediante quietanza dell'esibitore del *certificato* e apposizione di bollo nel compartimento semestrale tracciato sulla quarta faccia del *certificato* stesso. Questo bollo porta la leggenda *pagato*, e la indicazione della città in cui ha luogo il pagamento.

La quietanza del pagamento è fatta sopra apposita formola a stampa predisposta dall'Amministrazione e trasmessa all'agente pagatore.

Se si hanno da riscuotere le rate semestrali di più d'una rendita, l'esibitore dei *certificati* d'iscrizione è tenuto di accompagnarli con nota descrittiva (*bordereau*), come all'articolo 161.

Quando la omissione del bollo a tergo del certificato possa aver dato luogo ad un secondo pagamento, questo resta a carico del contabile che ha eseguito il primo.

Art 164. I titolari delle rendite nominative, che vogliono riscuoterne *personalmente* le rate semestrali, devono farne apposita richiesta alla Direzione generale del Debito pubblico, affinchè ne prenda nota e la riporti sul corrispondente *certificato*. La domanda può esser fatta in occasione della iscrizione della rendita o posteriormente alla medesima.

La rendita annotata di pagamento *personale* può anche riscuotersi per mezzo di procuratore speciale, previo deposito presso la Direzione generale dell'atto di procura e successivo annotamento. In questo caso il pagamento si fa sull'esibizione del *certificato* indistintamente sia al *titolare*, sia al *procuratore speciale*, sino a contraria dichiarazione.

Le rendite annotate pel pagamento semestrale personalmente al titolare dell'iscrizione non possono essere rese libere che per dichiarazione espressa nelle forme prescritte per la cancellazione dei vincoli.

Art. 165. La procura per la riscossione delle rate semestrali, che si deposita presso la Direzione generale, deve contenere l'indicazione precisa della rendita colla designazione del *numero d'ordine* e dell'*intestazione dell'iscrizione*, della sua *quantità* e della *categoria del debito* cui appartiene. Si deve inoltre specificare se la facoltà sia limitata alla riscossione di determinati semestri o abbia ad essere continuativa.

Art. 166. Il pagamento della rendita, allorchè è alligato a speciali formalità o condizioni, di cui siasi fatta annotazione sull'iscrizione e sul corrispondente *certificato*, non può aver luogo senza che consti dell'adempimento delle medesime.

Art. 167. Nessun pagamento è fatto sopra *certificati* d'iscrizione che abbiano annotazione di usufrutto, e pel *quale siasi rilasciato apposito certificato*.

Art. 168. Quando l'usufrutto è vitalizio, il pagamento delle rate semestrali ha luogo sulla esibizione del *certificato* di usufrutto, e sulla presentazione e deposito dell'attestato di esistenza in vita dell'usufruttuario, rilasciato dall'autorità competente.

Se l'usufrutto è annotato a favore di più persone congiuntamente, basta la produzione dell'attestato di esistenza in vita di uno degli usufruttuari.

Allorchè l'usufrutto è condizionato, devesi produrre l'attestato di continuazione nella determinata condizione.

L'attestato d'esistenza in vita, o di continuazione nella condizione determinata, debbe essere prodotto in carta da bollo a termini di legge.

Le rate semestrali dell'usufrutto a tempo determinato sono pagabili all'esibitore del *certificato*, salvo disposizione in contrario.

Anche l'usufruttuario può dichiarare di voler riscuotere personalmente le rate semestrali; in tal caso se ne fa annotamento, come all'art. 164

Art. 169. Nel caso di morte dell'usufruttuario a vita, le competenze maturate sino al giorno della morte sono pagate agli aventi ragione che che ne presentino domanda regolarmente documentata, come nei casi di successione. Ove però trattisi di somma inferiore alle lire cento, basta un semplice atto di notorietà a giustificazione del diritto di successione.

Se l'usufrutto cessa per altre cause, le competenze sulla rendita sono pagate all'usufruttuario sino al giorno della cessazione della condizione.

La domanda di pagamento deve essere presentata alla Direzione generale direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, e dove non sono Intendenze di finanza, per mezzo degli uffizi di sottoprefettura.

Art. 170. *Il pagamento delle rate semestrali delle rendite, quando non sia altrimenti richiesto, resta assegnato sulla cassa del Debito pubblico*, come all'art. 76, salvo quanto è disposto nell'articolo stesso pei corpi, enti morali e pubblici stabilimenti.

Allorchè il pagamento si voglia eseguito presso altra Cassa, o si voglia nuovamente cambiata l'ultima destinazione, se ne deve fare domanda alla Direzione generale, come al precedente articolo, *con indicazione dei semestri che siano da pagarsi* e della Cassa sulla quale già erano pagabili.

Art. 171. Le domande devono esser fatte dal titolare o da chi lo rappresenta, o da chi rappresenta il corpo o l'ente morale o il pubblico stabilimento iscritto, almeno due mesi prima di ogni scadenza semestrale.

Le domande devono essere sottoscritte e la firma del richiedente deve essere legalizzata per parte di agente di cambio accreditato o di notaio o dal sindaco del comune di domicilio o dimora, come da qualunque altra pubblica autorità e marcate con bollo d'uffizio od altro per autenticità della legalizzazione.

Le domande presentate negli ultimi due mesi del semestre danno solo diritto ad essere comprese nei pagamenti del semestre successivo.

Queste domande possono esser fatte sugli stampati che si distribuiscono dagli uffizi riceventi.

Art. 172. Le domande di pagamento fatte *per un semestre* sono valevoli anche per i semestri successivi fino a contraria dichiarazione per parte del titolare o altro avente diritto al godimento o all'amministrazione della rendita.

Art 173. Pel pagamento delle rendite nominative, la Direzione generale fa in ogni semestre compilare, distintamente per ciascuna categoria del consolidato, un ruolo generale da cui desumonsi, distintamente pure per ciascuna categoria del consolidato, altrettanti ruoli parziali, quante sono le Casse sulle quali trovansi assegnati i pagamenti.

Questi ruoli parziali sono quindi trasmessi alle diverse Casse per mezzo delle Intendenze di finanza, prima della scadenza di ciascun semestre, accompagnati da altrettante formole di ricevuta, quanti sono gli articoli di credito notati sopra ciascuno di essi.

Le formole di ricevuta indicano il *numero della iscrizione*, la *rendita*, la *rata semestrale*, l'ammontare della *ritenuta per imposta di ricchezza mobile* e la *somma netta da pagarsi*.

Per le rendite che sono pagabili sulla esibizione del *certificato* di usufrutto e per quelle che non sono esigibili che dal titolare o dal suo procuratore speciale, le relative formole di ricevuta, oltre le indicazioni di cui sopra, contengono il *nome* e *cognome* dell'usufruttuario, e il *nome* e *cognome* del *titolare*, e, quando occorre, del *procuratore*.

Allorchè il pagamento è vincolato ad una speciale condizione, questa è annotata sulla formola della quietanza.

I ruoli parziali e le formole delle ricevute per i pagamenti da farsi all'estero si trasmettono direttamente alle Case bancarie.

Art. 174. I ruoli parziali sottoscritti per ordine di pagamento dal direttore generale sono controfirmati dal rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le formole di ricevuta sono marcate con un bollo speciale dell'uffizio stesso.

Art. 175. Non può farsi pagamento di rendita nominativa, se l'iscrizione non sia portata sul ruolo parziale e l'articolo di credito non sia corredato della formola di ricevuta, e corrisponda per *numero*, per *rendita* e per *intestazione* alle risultanze del *certificato* che si esibisce.

Il pagamento deve esser fatto *dopo l'apposizione del bollo* sui *certificati* d'iscrizione o di usufrutto, e dopo la sottoscrizione della formola di ricevuta per quietanza.

Le formole di ricevuta devono essere sottoscritte all'atto della presentazione delle medesime all'esibitore del *certificato* per parte del contabile pagatore. Esse non possono esser asportate fuori dell'uffizio di Cassa.

Art. 176. I ruoli parziali rimangono depositati, salvo disposizione in contrario, presso le varie Casse e case bancarie sino a che siano intieramente soddisfatte le partite di credito che vi si trovano annotate, non mai però oltre il quinquennio, alla cui scadenza debbe farsene restituzione alla Direzione generale assieme alle formole di ricevuta corrispondenti agli articoli di credito non estinti.

L'epoca della scadenza del quinquennio per la restituzione del ruolo parziale alla Direzione generale è indicata sulla fronte del ruolo stesso.

Art. 177. In caso di opposizione al pagamento delle rate semestrali, o di cambiamento di destinazione del luogo di esso, se ne fa annotazione sui ruoli parziali secondo che vien ordinato dalla Direzione generale, alla quale si restituiscono, quando siano richieste, le formole delle relative ricevute.

Art. 178. Quando le rate semestrali delle rendite nominative sono rappresentate da *buoni al portatore*, che si rilasciano in occasione di translazione, tramutamento o per altra causa, esse sono pagate presso la Cassa, Tesoreria o Casa bancaria, indicata sui medesimi, senza che occorra la presentazione del *certificato* od altra speciale autorizzazione, semprechè i *buoni* siano marcati col bollo della amministrazione del Debito pubblico e siano muniti di *visto* e *bollo* per parte dell'uffizio di riscontro.

Art. 179. Le sottoscrizioni sulle distinte (*bordereaux*) e sulle formule delle ricevute devono essere fatte in modo leggibile e in disteso per *nome* e *cognome*, e i contabili pagatori possono rifiutare il pagamento a chi non vi adempisce.

Art. 180. Quando le rate semestrali debbono pagarsi esclusivamente al titolare o al suo procuratore speciale, i contabili pagatori devono richiedere che l'esibitore dei *certificati d'iscrizione* giustifichi di essere veramente il titolare iscritto o il suo procuratore speciale, quale designato nella formula della ricevuta e nel ruolo parziale.

Art. 181. Quando si abbia qualche dubbio sulla legittimità delle *cedole*, che si esibiscono, se ne sospende il pagamento senza però farsene restituzione, e se ne rilascia solo provvisoria ricevuta all'esibitore.

Le *cedole* esibite sono quindi comunicate alla Direzione generale del Debito pubblico, direttamente o per mezzo degli uffizi da cui dipendono i contabili pagatori per le occorrenti istruzioni.

Non devono essere ammesse a pagamento le *cedole* che fossero perforate o tagliate, o private dei margini laterali, se non dietro convalidazione, quando occorra, per parte dell'amministrazione.

Art. 182. I pagamenti che si fanno direttamente dal cassiere si eseguiscono coi fondi riscossi indistintamente sulle assegnazioni annue stanziate pel servizio del Debito pubblico.

I tesorieri operano i pagamenti per conto del cassiere del Debito pubblico coi fondi in massa di Tesoreria e ne sono rimborsati mediante giro di quietanze, conformemente alle prescrizioni dei regolamenti di contabilità generale e di tesoreria.

I pagamenti che hanno luogo all'estero col mezzo di case bancarie, e quelli che si fanno da pubblici stabilimenti e case bancarie nello Stato, si effettuano coi fondi che si anticipano dalla Tesoreria centrale, e si rimborsano dalla Direzione generale, mediante quietanze del cassiere, da valere sulle assegnazioni stanziate pel servizio del Debito pubblico.

TITOLO XII.

Della prescrizione.

Art. 183. Le rate semestrali delle rendite che non sono reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti sono prescritte.

È prescritta la rendita stessa e annullata la relativa iscrizione, quando non siano reclamate pel corso di trenta anni continui.

Il periodo quinquennale si computa dal giorno primo del semestre in cui la rata è esigibile.

Art. 184. Le rate semestrali colpite della prescrizione quinquennale sono devolute al Tesoro dello Stato.

Nel caso della prescrizione trentennaria la rendita resta estinta nel semestre successivo al compimento del trentennio e le rate anteriori sono devolute al Tesoro.

TITOLO XIII.

Dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.

Art. 185. I debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro* godono delle guarentigie e dei privilegi accordati al consolidato.

Essi sono iscritti esclusivamente al portatore o al solo nome o insieme sia nell'una che nell'altra guisa.

Nel primo caso le iscrizioni sono rappresentate da *obbligazioni*, nel secondo caso da *certificati* e nell'ultimo da *cartelle* e da *certificati*.

Art. 186. Le prescrizioni e le norme per le operazioni di traslazione, tramutamento, vincolo, disvincolo, smarrimento ed espropriazione, pei debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro*, sono conformi a quelle stabilite per le rendite dei consolidati 5 e 3 per cento, in quanto non si oppongano alle condizioni derivanti dalle leggi e dagli atti e convenzioni che li riguardano.

Le divisioni e le riunioni hanno luogo in conformità di quanto è stabilito nelle leggi e decreti reali di rispettiva creazione.

Art. 187. Il doppio dei registri delle iscrizioni, pei debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro*, è depositato presso la Corte dei conti, come per le rendite dei consolidati 5 e 3 per cento ed in conformità di quanto è disposto all'articolo 40.

Art. 188. I debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro* che sono redimibili si estinguono secondo le norme stabilite nelle leggi di loro creazione.

L'estinzione si eseguisce, di regola, o per riscatto al valore del corso o per sorteggio o per ammortamento graduale od alla evenienza di condizioni prestabilite.

Art. 189. Le assegnazioni per la estinzione dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro sono comprese nei bilanci annui dello Stato nella misura prestabilita dalle leggi di rispettiva creazione.

Esse sono o in ragione semplice, cioè in somma determinata e distinta dal servizio delle rate semestrali, o in ragione composta, con aggiunta all'assegno annuo fisso della somma delle rate semestrali e degl'interessi decorrenti sulle rendite e sulle obbligazioni estratte o riscattate, o in una ragione prestabilita.

Art. 190. Oltre il rimborso del capitale sono talvolta assegnati determinati premi od alle prime iscrizioni sortenti in ciascuna estrazione od alle iscrizioni che presentano determinate combinazioni numeriche nel sorteggio di ogni premio.

Il premio è talvolta anche prestabilito in una determinata ragione per ogni obbligazione riscattata.

Art. 191. Il godimento delle rate semestrali delle rendite e degl'interessi delle *obbligazioni* estratte cessa, di regola, a favore dei possessori col semestre in cui ha luogo la estrazione, ed il rimborso del capitale si eseguisce col giorno primo del semestre susseguente.

Per le *obbligazioni* e per le rendite riscattate al valore del corso il godimento cessa col semestre in cui ha luogo il riscatto.

Art. 192. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite e degl'interessi delle *obbligazioni* si effettua, di regola, dalla cassa del Debito pubblico e dalle tesorerie presso le quali si eseguisce il pagamento delle rendite dei consolidati 5 e 3 per cento, non che dalle case bancarie nell'interno ed all'estero che ne hanno speciale incarico, secondo le condizioni di rispettiva creazione ed in conformità di quanto è disposto al titolo XI.

Art. 193. Quando il pagamento degl'interessi delle *obbligazioni* è convenuto in valuta estera, il cambio in lire italiane viene determinato per ogni semestre.

Esso è uniforme per tutti i pagamenti che si fanno nel semestre, qualunque ne sia la scadenza.

Il cambio della valuta estera in lire italiane è pubblicato nel giornale uffiziale del regno e mediante apposite tabelle che si tengono affisse in tutte le casse incaricate del servizio dei pagamenti del Debito pubblico.

Art. 194. I possessori delle *obbligazioni* e delle *cartelle* dei debiti, che sono in corso di estinzione per via di periodiche estrazioni a a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle *cedole* in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse nell'uffizio del cassiere del Debito pubblico e negli uffizi dei tesorieri e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative *obbligazioni* o *cartelle* non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il cassiere o il tesoriere paghi l'importare delle *cedole* esibite, la cui somma debba, come è disposto all'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'*obbligazione* o della *cartella* divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Art. 195. Le disposizioni concernenti la prescrizione quinquennale e quella trentennaria pei consolidati 5 e 3 p. % sono applicabili ai debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro*, i quali restano inoltre soggetti alle disposizioni delle leggi di rispettiva creazione.

Art. 196 Quando la prescrizione trentennaria colpisca *obbligazioni* o rendite che siano in corso d'estinzione per via d'estrazione a sorte, mediante assegnazione annua in ragione composta, se le *obbligazioni* o le rendite *risultano estratte*, se ne rimborsa il capitale al Tesoro dello Stato, e le rate e gli interessi semestrali continuano ad accrescersi, posteriormente all'estrazione, al fondo d'estinzione; *se sono ancora vigenti*, le rate e gli interessi semestrali continuano anche dopo il trentennio a devolversi al Tesoro dello Stato sino all'epoca del rimborso, dopo il quale si accrescono al fondo di estinzione.

TITOLO XIV.

Del sorteggio delle rendite e delle obbligazioni.

Art. 197. L'estrazione a sorte delle rendite e e delle *obbligazioni* si eseguisce presso la Direzione generale, salvo in quanto sia altrimenti determinato con disposizione speciale.

Art. 198. Le estrazioni delle rendite e delle *obbligazioni* sono annunciate con avviso al pubblico inserto nel giornale uffiziale del regno quindici giorni prima che abbiano luogo.

Art. 199. In occasione di sorteggio di rendite o di *obbligazioni*, si procede all'abbruciamento dei titoli che sono stati compresi nelle precedenti estrazioni e che furono presentati al rimborso dopo l'ultima delle medesime, salvo le speciali convenzioni.

Art. 200. Le estrazioni presso la Direzione generale si eseguiscono dal Direttore generale o da chi lo rappresenta alla presenza del pubblico con assistenza del segretario della Direzione generale e del capo della divisione dei debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro* e in contraddittorio del capo dell'uffizio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 201. L'operazione dell'abbruciamento delle *obbligazioni* e dei titoli di rendita riscattati, che deve precedere quella dell'estrazione, si compie, previa verificazione, per parte del capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, dei titoli di rendita da abbruciarsi colla tabella descrittiva dei medesimi.

Art. 202. Compiute le due operazioni di abbruciamento e di estrazione, se ne redige processo verbale, distintamente per ciascuna di esse, cui si dà lettura e quindi si sottoscrive dal

direttore generale o da chi per esso, dal capo dell'uffizio di riscontro della Corte dei conti, dal segretario della direzione generale e dal capo della divisione dei debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro*.

Art. 203. Allorchè l'estrazione ha avuto luogo col sorteggio dei numeri stessi delle *obbligazioni* rappresentate da schede che si conservano in apposito globo, si procede alla chiusura del medesimo con doppia chiave, a congegno diverso, una delle quali è ritenuta dal direttore generale e l'altra dal capo dell'uffizio di riscontro, e si assicura inoltre la serratura con un nastro trasversale fissato mediante suggello in *cera lacca* apposto dal direttore generale e dal capo dell'uffizio di riscontro.

Le impronte dei suggelli applicati alla chiusura del globo sono apposte a piè del processo verbale, a lato rispettivamente delle firme del direttore generale e del capo dell'uffizio di riscontro, onde essere confrontate con quelle esistenti sul globo stesso in occasione della successiva estrazione e prima della riapertura di esso.

Art. 204. Il risultamento dell'estrazione è fatto noto al pubblico con avviso speciale che viene ad un tempo inserto nel giornale ufficiale del regno e nei giornali esteri, quando occorre.

Art. 205. Allorquando nell'operazione della estrazione di rendite a quote d'iscrizione non determinate l'ultimo estratto sia per comprendere una rendita eccedente la quantità che sarebbe necessaria pel complemento della somma stanziata per l'estrazione, essa non vi è compresa che per la porzione che occorre, e si accende una nuova iscrizione per la porzione restante, sempre chè sia ancora iscrivibile, secondo la legge speciale, altrimenti si rimborsa coi fondi assegnati per l'estrazione susseguente.

TITOLO XV.

Del rimborso del capitale delle rendite e delle obbligazioni estratte, del pagamento dei premi e del riscatto a valore del corso.

Art 206. Il rimborso del capitale delle rendite e delle *obbligazioni* estratte e il pagamento dei premi si effettuano, di regola, per mezzo di mandati pagabili dalla cassa del Debito pubblico dalle tesorerie provinciali.

Il rimborso dei capitali delle *obbligazioni* può anche ottenersi presso case bancarie all'estero secondo che è disposto nelle leggi di rispettiva creazione e nelle speciali convenzioni.

I mandati per pagamento di premi sono spediti pagabili per la somma depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile, secondo l'aliquota vigente all'epoca della scadenza.

Art. 207. Il rimborso del capitale delle *obbligazioni* e delle *cartelle* e il pagamento dei premi si eseguiscono sulla domanda dell'esibitore delle medesime presentata alla Direzione generale direttamente o per mezzo degli uffizi di prefettura e di sotto-prefettura.

Il rimborso dei capitali delle *rendite iscritte nominativamente* quando è richiesto dal titolare, si effettua sulla semplice domanda del medesimo corredata dal *certificato* di iscrizione e con firma debitamente autenticata per parte di agente di cambio accreditato o di notaio dichiarante l'identità del titolare nella persona del richiedente e la capacità giuridica di esso.

In caso di smarrimento del titolo, il rimborso non può aver luogo, se non dopo l'adempimento delle formalità di cui al titolo IX, § 1.

Art. 208. Quando il titolare della rendita nominativa estratta non abbia la libera disponibilità dei suoi beni, il rimborso del capitale non si eseguisce se non dopo che siansi adempiute le formalità prescritte dalla legge, salvo se ne operi il contemporaneo rinvestimento in rendita consolidata da iscriversi al nome stesso.

Tale rinvestimento può essere fatto d'uffizio per parte dell'amministrazione, quando se ne faccia regolare domanda.

Art. 209. Il procuratore speciale, l'erede od altro avente causa dal titolare della rendita nominativa estratta per ottenere il pagamento del capitale in rimborso devono uniformarsi a quanto è prescritto al titolo V in ordine alle operazioni di tramutamento e di traslazione delle iscrizioni nominative.

Art. 210. Nel caso di rendite nominative soggette ad ipoteca o a vincolo, il rimborso non si effettua, se prima non se ne è ottenuta la liberazione, o se l'ipoteca o il vincolo non è contemporaneamente trasportato sopra altra iscrizione di rendita o valore corrispondente secondo che l'ipoteca o il vincolo affetti la rendita o il capitale di essa.

Art. 211. Per ottenere il rimborso del capitale delle *obbligazioni* e delle *cartelle*, si devono, unitamente all'*obbligazione* e alla *cartella*, restituire le *cedole* semestrali per le scadenze posteriori al semestre in cui ha avuto luogo l'estrazione; in difetto, si fa sul capitale in rimborso il diffalco della somma corrispondente all'importare delle rate semestrali che rappresentano le *cedole* non esibite.

Le somme ritenute, quando non rappresentino pagamenti già eseguiti, sono pagate agli esibitori delle *cedole*, semprechè non siano trascorsi dalla scadenza delle medesime i cinque anni stabiliti per la prescrizione.

Art. 212. Il riscatto delle rendite e delle *obbligazioni* mediante acquisti al valore del corso si eseguisce dalla Direzione generale o dal Ministero delle finanze direttamente o per mezzo delle case bancarie all'estero o all'interno secondo le speciali convenzioni.

Il rimborso dei capitali per le rendite e per le *obbligazioni* riscattate dalla Direzione generale si opera per mandati pagabili dalla cassa del Debito pubblico e dalle tesorerie provinciali a favore del titolare dell'iscrizione nominativa o del suo legittimo rappresentante o avente causa o a favore dell'esibitore delle *obbligazioni* e delle *cartelle*.

Per le *obbligazioni* riscattate dal Tesoro o per conto del medesimo, il rimborso dei capitali ha luogo per mandati complessivi a favore del Tesoro stesso.

Il riscatto delle *obbligazioni* è anche notificato al pubblico nello Stato e all'estero a norma delle speciali convenzioni.

Il pagamento del capitale delle *obbligazioni* che si estinguono gradualmente si effettua sulla semplice esibizione delle *cedole* di ammortamento.

TITOLO XVI.

Del deposito di obbligazioni.

Art. 213. Le *obbligazioni* al portatore, di cui nella legge sarda 4 aprile 1856, possono esser rappresentate da iscrizioni nominative mediante deposito nella cassa della Direzione generale del debito pubblico.

Queste iscrizioni di deposito sono equiparate alle iscrizioni nominative del *Gran Libro* e ne godono i privilegi.

Art. 214. Per l'effettuazione del deposito i possessori delle *obbligazioni* debbono farne domanda alla Direzione generale, direttamente o per mezzo degli uffizi di prefettura o di sotto-prefettura, unendovi i titoli che si vogliono depositare.

La Direzione generale, riconosciuta la regolarità della domanda presentata direttamente e quella dei titoli che vi sono uniti, rilascia ordine di ricevimento, che consegna al richiedente colle *obbligazioni* da depositarsi, perchè sia colle medesime presentato al cassiere.

L'ordine di ricevimento è munito del *visto* del rappresentante l'uffizio di riscontro.

I titoli che si depositano devono portar annesse le *cedole* semestrali non ancora mature al pagamento, compresa quella del semestre in corso.

Art. 215. Il cassiere, sull'esibizione dell'ordine della Direzione generale, riceve i titoli che si depositano e ne spedisce ricevuta staccata da registro a matrice, nella quale trascrive il numero d'iscrizione dei titoli, la serie, quando occorre, il capitale nominale, l'interesse annuo e il godimento, con indicazione del quantitativo delle *cedole* annesse a ciascuna *obbligazione*.

La ricevuta del cassiere è rimessa al depositante, perchè sia dal medesimo presentata alla Direzione generale per l'operazione della iscrizione del deposito e pel rilascio del corrispondente *certificato*.

Quando la domanda di deposito sia fatta per mezzo degli uffizi di prefettura o di sotto-prefettura, l'ordine di ricevimento è passato direttamente al cassiere insieme alle *obbligazioni* da depositarsi pel rilascio della occorrente ricevuta, che è dal medesimo rimessa all'amministrazione.

Art. 216. Le iscrizioni di deposito sono fatte in conformità di quanto è prescritto per le iscrizioni nominative del consolidato del *Gran Libro*. Esse possono comprendere più titoli e sono distinte per ciascuna categoria di debito.

Art. 217. Per le operazioni d'iscrizione di deposito sono aperti registri distinti per categoria di debito, sui quali si iscrive per ciascun deposito:

1° La categoria del debito, e il numero di iscrizione delle *obbligazioni* col rispettivo interesse annuo;

2° Il numero d'ordine progressivo delle iscrizioni di deposito, distinto per ciascuna categoria di debito;

3° La data dell'iscrizione del deposito;

4° La somma dell'interesse annuo dovuto sul capitale complessivo dei titoli depositati;

5° Il giorno primo del semestre da cui decorre il godimento dell'interesse.

Negli stessi registri si trascrivono le annotazioni d'ipoteca o di vincolo che possono essere richieste in occasione del deposito, e posteriormente al medesimo.

Le iscrizioni sono sottoscritte a autenticate conformemente a quelle del *Gran Libro*.

Art. 218. Per ogni deposito è rilasciato un *certificato* corrispondente all'iscrizione accesa nel relativo registro, il quale è soggetto al diritto di bollo di centesimi 50.

I *certificati* di deposito portano inoltre un bollo a secco come i *certificati* d'iscrizione del *Gran Libro*.

Art. 219. È dovuta la tassa dell'uno per mille sul capitale nominale dei titoli depositati.

Questa tassa è esatta una sola volta all'atto del deposito. Le frazioni di migliaia sono calcolate per unità.

Art. 220. Le iscrizioni di deposito possono cedersi, trasferirsi, vincolarsi, espropriarsi, come le iscrizioni delle rendite nominative del *Gran Libro*.

Le norme e le prescrizioni stabilite per le traslazioni, per i vincoli e svincoli, per le opposizioni, per le dichiarazioni di smarrimento e per le espropriazioni delle rendite consolidate, sono applicabili alle iscrizioni e ai *certificati* di deposito.

Art. 221. Le iscrizioni di deposito che comprendono più titoli possono dividersi in altrettante, quanti sono i titoli rappresentati.

L'iscrizione rappresentante un solo titolo non è divisibile.

Art. 222. Per ottenere la restituzione dei titoli depositati, o di alcuni di essi, il titolare del certificato o il suo legittimo rappresentante o avente causa deve fare presso la Direzione generale o presso l'uffizio di prefettura della provincia la *dichiarazione* di ritiro del deposito *con firma autenticata*, come all'articolo 46, ad oggetto di guarentire la identità e la capacità giuridica del dichiarante.

La dichiarazione di ritiro per parte del titolare dell'iscrizione può esser fatta anche a tergo del *certificato* di deposito *con firma autenticata* per parte d'agente di cambio accreditato o di notaio ad oggetto di guarentire, come sovra, la identità e la capacità giuridica del dichiarante.

Art. 223 Il ritiro delle *obbligazioni* depositate per parte di persone o corpi amministrati deve essere autorizzato, come nei casi di tramutamento o di traslazione delle iscrizioni nominative del *Gran Libro*.

Art. 224. La dichiarazione di ritiro a tergo del certificato di deposito deve essere formolata nel modo seguente:

Io sottoscritto, titolare del presente certificato di deposito per l'annualità di lire . . . . . , dichiaro di voler ritirare l'obbligazione n° . . . . o le n° . . . . . . obbligazioni che vi sono rappresentate, per cui chiedo l'occorrente ordine di restituzione.

Quando si creda di delegare persona terza al ritiro, si aggiunge - *con delegazione al sig. . . . . di farne il ritiramento e rilasciarne l'occorrente ricevuta.*

Art. 225. Per la restituzione dei titoli depositati si spedisce dalla Direzione generale apposito ordine al cassiere.

Il titolare o il suo legittimo rappresentante o avente causa, nel ritirare i titoli depositati, deve farne ricevuta sull'ordine stesso di restituzione e sul registro tenuto dal cassiere.

Allorchè la restituzione non comprende la totalità dei titoli depositati, si accende una nuova iscrizione per quelli che restano in deposito e si rilascia un nuovo *certificato*.

Art 226. Quando la restituzione si eseguisce per mezzo degli uffizi di prefettura o di sotto-prefettura, la ricevuta sull'ordine di restituzione e sul registro del cassiere è data dal capo della divisione degli archivi dell'amministrazione, incaricato della trasmissione delle *obbligazioni*.

Art. 227. In caso di estrazione dell'*obbligazione* depositata, la Direzione generale, dietro domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante, *con firma autenticata* per parte di agente di cambio accreditato o di notaio, ad oggetto di guarentire la identità e la capacità giuridica della persona, ne ordina il ritiro dalla cassa di deposito, e dispone per l'annullamento della iscrizione e del certificato, e per la spedizione dell'occorrente mandato di rimborso.

Art. 228. Quando il deposito comprenda più titoli e alcuno di essi soltanto sia stato estratto, si annulla l'iscrizione e il corrispondente *certificato*, e si accende nuova iscrizione per le restanti *obbligazioni* col rilascio di nuovo *certificato*, come nel caso di restituzione parziale.

Art. 229. Allorchè l'iscrizione di deposito è accesa a favore di persona o corpo amministrato, o è gravata d'ipoteca o di vincolo, il rimborso del capitale dell'*obbligazione* estratta ha luogo in conformità di quanto è disposto agli articoli 208 al 210.

Art. 230. Ogni spedizione di nuovo *certificato* di deposito, sia al nome dello stesso titolare, sia ad altro nome, costituisce un nuovo deposito e se ne deve pagare la relativa tassa, salvo il caso d'estrazione a sorte di alcuna fra le *obbligazioni* depositate con la reiscrizione del deposito per le rimanenti al nome dello stesso titolare.

Art. 231. Il pagamento delle rate semestrali per le annualità rappresentate da *certificati* di deposito si dispone alla rispettiva scadenza dei singoli debiti, come per le rendite consolidate nominative del *Gran Libro*, e si eseguisce presso la cassa del Debito pubblico e presso le tesorerie provinciali.

Nessun pagamento di rate semestrali può essere più disposto per le iscrizioni di deposito che comprendano *obbligazioni* estratte sino a che siasi provveduto, in seguito a regolare domanda, alla reiscrizione del deposito stesso per le *obbligazioni* rimaste vigenti e sia rilasciato altro corrispondente *certificato*.

Art. 232. Conformemente a quanto si pratica per le iscrizioni delle rendite, l'uffizio di riscontro presso la Direzione generale trasmette periodicamente alla Corte dei conti il doppio dei registri delle iscrizioni di deposito cogli altri giornali e stati relativi al movimento e alle modificazioni nella proprietà e nella condizione dei titoli depositati.

TITOLO XVII.

Delle attribuzioni deferite alle prefetture e sottoprefetture.

Art. 233. Le prefetture e le sottoprefetture del regno, fuori del luogo sede della Direzione generale del Debito pubblico, sono tenute a ricevere le domande, i documenti e gli effetti pubblici che si esibiscono per operazioni di divisione, riunione, traslazione, tramutamento, vincolo, svincolo, deposito ed altre sulle rendite, non che per rimborso di capitali e pagamento di premi, e a dare quindi gli occorrenti riscontri ed esiti.

Le prefetture devono inoltre ricevere le dichiarazioni che si richiedono presso i rispettivi uffizi per operazioni di tramutamento, traslazione, vincolo e svincolo di rendite, non che pel ritiro degli effetti pubblici depositati, come al titolo XVI.

Le sottoprefetture hanno anche a ricevere le domande per pagamento delle rate semestrali delle iscrizioni nominative.

Art. 234 Le dichiarazioni che sono da riceversi dai segretari capi di prefettura devono essere stese sugli stampati appositi per ogni operazione, che si distribuiscono ai diversi uffizi della Direzione generale del Debito pubblico. Esse devono essere autenticate come all'articolo 46, controfirmate dal segretario capo che le ha ricevute, e quindi trasmesse alla Direzione generale unitamente alle domande, ai titoli di rendita e ai documenti di corredo di cui può esser caso.

Un doppio delle dichiarazioni è ritenuto presso gli uffizi di prefettura per riscontro delle operazioni richieste.

Art. 235. Le domande, le dichiarazioni e i documenti che le corredano, si spediscono alla Direzione generale del Debito pubblico in corrispondenza ordinaria.

Gli effetti pubblici al portatore si trasmettono in *piego raccomandato*. Quando questi sono da annullarsi presso la direzione generale del Gran Libro per causa di tramutamento, rimborso o cambio decennale, devono marcarsi dalla prefettura o sotto-prefettura mittente, con apposito bollo portante la leggenda - *annullato* - sulle tre firme che li autenticano e su ogni *cedola* semestrale.

Gli effetti pubblici che sono da restituirsi o conservarsi nel loro essere si trasmettono quali sono senza applicazione di bollo.

Per ogni domanda che contenga documenti od effetti pubblici deve essere rilasciata una ricevuta in conformità di quanto è disposto al titolo XXIV.

Art. 236. In occasione d'invio alla Direzione generale del Debito pubblico di effetti pubblici al portatore, l'uffizio di prefettura o di sotto-prefettura, riscontratane la corrispondenza colle risultanze della domanda che li accompagna, ne stende processo verbale di consegna e trasmissione per semplice elenco che si sottoscrive dal prefetto o dal sottoprefetto e dall'uffiziale incaricato della spedizione.

L'elenco deve contenere la descrizione esatta degli effetti pubblici per *numero d'iscrizione* e per *rendita* o per valore nominale, e l'*indicazione delle cedole semestrali annesse*, non che la menzione dell'applicazione o meno del bollo di annullamento.

Questo elenco deve essere spedito per triplice esemplare, di cui uno per essere ritenuto per proprio discarico dall'uffizio mittente, un secondo per essere unito agli effetti pubblici che si inviano, il terzo per essere trasmesso con nota a parte alla Direzione generale del Debito pubblico.

Art. 237. La Direzione generale del Debito pubblico, ricevuto l'avviso di spedizione degli effetti pubblici, fa ritirare dall'uffizio postale il *piego raccomandato*, e, riconosciutane la integrità, se ne riscontrano gli effetti pubblici che vi sono inclusi, in presenza del rappresentante l'uffizio di riscontro, e, ove i medesimi corrispondano alle risultanze dell'elenco, se ne dà attestazione in calce di esso colla sottoscrizione per parte del capo della divisione degli archivi dell'amministrazione e del rappresentante l'uffizio di riscontro.

Un esemplare dell'elenco sottoscritto, come sovra, è rinviato all'uffizio mittente in segno di ricevuta.

Art. 238. Quando avvenga di riconoscere qualche irregolarità negli effetti pubblici contenuti nel *piego raccomandato* o discrepanza fra essi e l'elenco che li accompagna, se ne fa annotazione ai piedi dell'elenco stesso, e si sospende ogni operazione, dandosene immediata partecipazione all'uffizio mittente.

Art. 239. Allorchè nel ritirare dall'uffizio i *pieghi raccomandati* si venga a riconoscere qualche alterazione nella integrità dei suggelli, la Direzione generale del Debito pubblico fa procedere all'apertura dei *pieghi* e alla verificazione degli effetti pubblici che vi si contengono nello stesso uffizio postale, e, ove i medesimi non corrispondano alle indicazioni notate nello elenco, se ne fa risultare in calce di esso colla sottoscrizione dell'uffiziale delegato della Direzione generale, del rappresentante l'uffizio di riscontro e dell'uffiziale postale di servizio.

Gli effetti pubblici sono quindi ritirati per parte della Direzione generale e dell'uffizio di riscontro, e l'uffizio mittente ne viene tosto informato per le opportune disposizioni.

Art. 240. Gli uffizi di prefettura e di sotto-prefettura devono per parte loro attenersi alle norme indicate nei precendenti articoli ogni qual volta abbiano a ricevere *pieghi raccomandati* contenenti effetti pubblici al portatore da distribuirsi in dipendenza di operazioni di Debito pubblico, e a tenore di quanto sia per disporsi dalla Direzione generale del Debito pubblico.

I *pieghi raccomandati* devono essere aperti in presenza del prefetto o del sotto-prefetto e dell'uffiziale incaricato della consegna degli effetti pubblici a chi di ragione.

Gli effetti pubblici al portatore che si ricevono devono essere conservati in apposita *cassaforte* chiusa con due chiavi a congegno diverso sino a che ne sia operata la consegna o la spedizione.

Una delle chiavi è ritenuta dall'uffiziale incaricato del servizio e l'altra ritirata in ogni sera dal prefetto o dal sottoprefetto o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, previe le occorrenti verificazioni.

Art. 241. Gli uffizi di prefettura e di sotto-prefettura devono curare che le domande che si presentano per operazioni di Debito pubblico siano fatte a termini di legge e di regolamento, e secondo quanto è prescritto al titolo XXIV. Essi devono a tal effetto somministrare possibilmente tutti i chiarimenti che loro vengono richiesti in proposito.

Art. 242. Gli uffizi di prefettura e di sotto-prefettura tengono:

a) Un registro di carico e di discarico per gli effetti pubblici nominativi al portatore che ricevono dai privati e dalla Direzione generale del Debito pubblico;

b) Un registro di debito e credito per i diritti di bollo che sono da riscuotersi sui titoli emessi dalla Direzione generale del Debito pubblico e per quelle altre competenze di finanza di cui possa essere caso.

Art. 243. In fin d'ogni mese i prefetti e i sotto-prefetti sono tenuti di riscontrare le risultanze del registro di carico e di discarico per constatare gli effetti pubblici che ancora restino in deposito onde darne conoscenza alla direzione generale del Debito pubblico; quindi devono regolare la contabilità del registro di debito e credito per le competenze di diritti di bollo ed altre dovute alla Direzione generale stessa.

Le somme risultanti a debito sono versate alla Tesoreria provinciale contro spedizione di vaglia del Tesoro a favore dell'economato della Direzione generale del Debito pubblico.

TITOLO XVIII.

Del cassiere.

Art. 244. Le riscossioni e i pagamenti che sono da farsi per servizio del Debito pubblico dello Stato si operano, come è detto agli articoli 11 e 12, dal cassiere.

Art. 245. Le riscossioni sono fatte in conto delle assegnazioni stanziate nei bilanci annui sulla Tesoreria centrale dello Stato.

Ogni quietanza del cassiere rilasciata al tesoriere centrale per riscossione di fondi è controsegnata dal capo dell'uffizio di controllo addetto alla Cassa, e porta il *visto* del direttore generale, non che quello del capo d'uffizio di riscontro della Corte dei conti.

Le quietanze sono staccate da registro a matrice.

Art. 246. Le matrici delle quietanze spedite dal cassiere formano il giornale di entrata del medesimo.

Art. 247. I fondi che si introitano dal cassiere pel servizio del Debito pubblico sono custoditi in apposite *casse-forti*. Queste casse si distinguono in *casse di servizio corrente* e in casse *di riserva*.

Le casse di servizio corrente sono destinate al movimento giornaliero dei fondi occorrenti per i pagamenti.

Le casse di riserva sono destinate a ricevere i fondi eccedenti i bisogni del servizio giornaliero ed altri valori.

Art. 248. Le casse correnti sono assicurate con due toppe a congegni diversi, le cui chiavi sono custodite dal cassiere e dal capo dell'uffizio di controllo.

Le casse di riserva hanno una terza chiave egualmente a congegno diverso che è ritirata dal direttore generale, o da chi viene da esso delegato.

In ogni cassa di riserva è tenuto un registro di debito e di credito, di cui un esemplare è conservato rispettivamente da ciascuno dei funzionari che ritiene una delle chiavi della cassa.

Ogni introduzione od estrazione di denaro dalla cassa di riserva si opera coll'intervento dei tre funzionari, si descrive in tutti gli esemplari del registro di debito e credito e si valida colla firma dei medesimi.

Art. 249. I pagamenti che sono da farsi pel servizio del Debito pubblico concernono:

a) le competenze semestrali delle rendite consolidate;

b) quelle dei debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro*;

c) il rimborso dei capitali delle rendite e delle *obbligazioni* in corso di estinzione, il pagamento dei premi e il pagamento del prezzo d'acquisto delle rendite e delle obbligazioni riscattate al valore del corso;

d) le contabilità straordinarie affidate all'amministrazione;

e) il versamento alla tesoreria provinciale delle somme di ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 250. Oltre il servizio delle riscossioni e dei pagamenti, il cassiere centrale è incaricato della contabilità dei depositi, di cui al titolo XVI.

Questi depositi sono custoditi in una *cassaforte di riserva*.

Art. 251. I pagamenti fatti direttamente dal cassiere devono esser trascritti giorno per giorno nei giornali d'uscita, distintamente per categoria di debito, per specialità d'iscrizione, per articolo di pagamento, per servizio e per scadenza.

Si trascrive in separate colonne la competenza lorda, il montare delle somme di ritenuta per imposta di ricchezza mobile e la somma residua che si è pagata per servizio del debito.

Art. 252. Per la contabilità delle somme di ritenuta a titolo di imposta per ricchezza mobile il cassiere tiene:

a) un giornale d'entrata su cui si addebita dell'ammontare delle somme liquidate sovra i titoli pagati;

b) un giornale di uscita sul quale si accredita dell'ammontare delle somme versate alla tesoreria provinciale.

La ritenuta sui pagamenti eseguiti vien conteggiata in fin di mese distintamente per ogni categoria di debito e per servizio.

I versamenti alla tesoreria provinciale in conto della ritenuta che si portano a credito si operano sul complesso delle riscossioni che si fanno sulle assegnazioni per le competenze soggette all'imposta mediante quietanze corrispondenti a favore del tesoriere centrale.

Le somme rappresentate da queste quietanze sono versate dal tesoriere centrale al tesoriere provinciale che ne rilascia per parte sua quietanza al cassiere del Debito pubblico in conto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Le somme versate sono registrate nel giornale d'uscita distintamente per categoria di debito e per servizio, con riferimento alle quietanze del tesoriere provinciale.

Art. 253. Il cassiere rende conto alla Direzione generale in principio d'ogni mese dei pagamenti fatti nel periodo del mese precedente, colla consegna di copia dei giornali d'uscita e delle corrispondenti carte giustificative, distintamente per categoria di debito, per scadenza di semestre e per servizio onde averne l'opportuno accreditamento e discarico.

Contemporaneamente alla consegna della copia dei giornali d'uscita, il cassiere rimette copia del giornale d'entrata e una nota riassuntiva di debito e credito a tutto il mese precedente.

Art. 254. I pagamenti fatti dai tesorieri, quelli eseguiti dalle casse bancarie all'estero e da pubblici stabilimenti e case bancarie nel regno, sono registrati dalla Direzione generale in appositi stati mensili, distintamente per mese, per categoria di debito, per scadenza di semestre e per servizio, e quindi portati in massa a credito del cassiere nel mese in cui se ne sono ricevute le carte contabili giustificative o in altro susseguente.

L'annotamento si fa distintamente per tesoreria, per casa bancaria, per categoria di debito, per scadenza semestrale e per servizio.

Ogni articolo sommario di credito tiene il suo sviluppo nello stato mensile formato dalla Direzione generale che correda il giornale.

Art. 255. Oltre alle registrazioni che il cassiere è tenuto di fare nel giornale d'uscita di cui all'articolo 251, egli deve annotare i pagamenti delle rendite nominative su ciascun ruolo parziale, trascrivendovi il nome e cognome della persona che ha ricevuto il pagamento e la data alla quale fu eseguito.

Art. 256. Il cassiere tiene ancora un conto generale nel quale si dà debito delle riscossioni e si porta a credito i pagamenti fatti direttamente, le somme versate per competenze d'imposta di ricchezza mobile sulle assegnazioni, quelle versate per rimborso ai tesorieri, alle case bancarie e agli altri pubblici stabilimenti.

Art. 257. In occasione di pagamento di rendite al portatore o di interessi di *obbligazioni*, il cassiere, dopo di essersi accertato se le *cedole* semestrali che si esibiscono corrispondano alle risultanze delle distinte di cui all'articolo 161, deve riconoscere se le *cedole* stesse esibite siano legittime e non alterate, quindi se non si riferiscano a semestri che ancora non siano maturi al pagamento, o se non siano colpite dalla prescrizione quinquennale, poichè in tali casi, ove ne eseguisse il pagamento, non potrebbe ottenerne discarico dalla Direzione generale.

Art. 258. Le *cedole* estinte devono essere annullate coll'impronta del bollo di cui all'articolo 162, quindi poste in filza per quantità non maggiore di cinquanta per ciascuna, in modo però da non distruggere il numero dell'iscrizione e l'indicazione del semestre, non che l'importo della rata semestrale.

Le cedole, che non risultassero annullate col bollo di cui all'articolo 162, e che fossero presentate una seconda volta al pagamento, sono a carico del cassiere.

La ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile sulle *cedole* semestrali è fatta, come all'articolo 161, in base delle risultanze delle tabelle (prontuari) diramate dalla direzione generale.

Art. 259. Nel caso di alterazione, e sempre quando possa dubitarsi sulla legittimità delle *cedole* semestrali che si esibiscono, il cassiere deve ricusarne il pagamento senza però restituirle, rilasciandone solo ricevuta provvisoria all'esibitore per quindi rimetterle alla direzione generale per le disposizioni che possono occorrere, come è disposto all'articolo 181.

Art 260. Quando si hanno da eseguire pagamenti per via di mandati, il cassiere è sempre in diritto di richiedere le giustificazioni che sono prescritte all'articolo 180, in occasione del pagamento delle rate semestrali da farsi personalmente al titolare della rendita o al suo procuratore speciale.

Esso deve poi sempre riscontrare se la somma da pagarsi, notata in lettere, corrisponda a quella segnata in cifre, e, in caso di discrepanza, sospenderne il pagamento, perchè diversamente non potrebbe ottenere il rimborso che della somma realmente dovuta.

Art. 261. Allorchè il titolare d'un mandato non sappia o non possa scrivere, esso può dare quietanza, mediante *croce-segno*, alla presenza del cassiere e di due testimoni che siano riconosciuti dal medesimo e si sottoscrivano.

(*Continua*)

FEA ENRICO, *gerente*.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA

Art. 262. Il cassiere, per ottenere il discarico dalla Direzione generale dei pagamenti fatti sui certificati di deposito, deve in ogni mese staccare dalle *obbligazioni* depositate le *cedole* corrispondenti alle ricevute dei pagamenti operati nel mese precedente, annullarle e unirle alle ricevute corrispondenti.

Art. 263. In caso di ritiro di alcuno dei titoli depositati per effetto di estrazione o di sostituzione, il cassiere annulla sui suoi registri l'articolo del deposito, e spedisce nuova ricevuta con altro numero d'ordine.

In questo caso nessun pagamento non può più essere eseguito sino a che siasi rinnovata la iscrizione e rilasciato un nuovo *certificato*, come è disposto all'articolo 231.

Art. 264. Ove sia dato ordine di sospensione del pagamento di rate semestrali, il cassiere ne fa annotamento sul ruolo parziale e ne separa la corrispondente formola di ricevuta che rimette alla Direzione generale, quando ne sia richiesto, come è disposto all'articolo 177.

Art. 265. Il cassiere chiude in ogni sera i registri di carico e di discarico, e consegna alla Direzione generale una nota riassuntiva per doppio delle operazioni della giornata, colle risultanze dei resti di cassa distintamente per specialità di valore.

Un esemplare di detta nota è trasmesso giornalmente al Ministero delle finanze.

La chiusura dei registri è accertata colla firma del cassiere e con quella del capo dell'uffizio di controllo presso la cassa.

Art. 266. Le verificazioni di cassa, di cui è cenno all'articolo 18, devono avere luogo contemporaneamente per tutte le contabilità in denaro che sono affidate al cassiere.

La contabilità relativa ai depositi delle *obbligazioni*, di cui al titolo XVI, forma oggetto di verificazione a parte.

Questa verificazione ha luogo trimestralmente.

Art. 267. Oltre il conto di cui è parola all'articolo 19, il cassiere è tenuto di rendere conto in ogni anno:

a) Del movimento nei depositi delle obbligazioni di cui al titolo XVI, coi risultamenti a debito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e quelli rimasti in carico per l'anno successivo a quello dell'esercizio;

b) Del maneggio dei fondi riguardanti le incumbenze straordinarie che sono affidate alla Direzione generale.

Art. 268. L'uffizio del cassiere è aperto al pubblico in tutti i giorni feriali e nelle ore che sono determinate dal direttore generale. Esso si chiude soltanto in occasione di verificazione ordinaria o straordinaria di cassa, e nelle ore in cui la medesima ha luogo, e sempre dietro ordine espresso dal direttore generale.

Art. 269. Oltre quanto è disposto in questo titolo, il cassiere del Debito pubblico è tenuto di osservare tutte le altre prescrizioni di servizio che lo riguardano specialmente e si contengono nel presente regolamento, e somministrare una canzione in rendita pubblica di lire 500 per coprire le irregolarità che fossero per passare inavvertite, non che per guarentire l'adempimento degli obblighi che gli incombono.

Art. 270. Sono applicabili alla cassa del Debito pubblico tutte le altre disposizioni di ordine generale che regolano il servizio di tesoreria e che si comprendono nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

TITOLO XIX.

Dell'uffizio di controllo presso la cassa.

Art. 271. L'uffizio di controllo presso la cassa del Debito pubblico deve estendere la sua azione di vigilanza sul maneggio di tutti indistintamente i fondi e i titoli di rendita od altri valori che ne costituiscono la contabilità.

Art. 272. Le casse correnti non devono aprirsi nè rimanere aperte per eseguirvi operazione alcuna senza che sia presente l'uffizio di controllo.

E così per le casse di riserva che si aprono coll'intervento del direttore generale o del funzionario da lui delegato.

Per le casse correnti, l'uffizio di controllo, prima di ritirarne le chiavi, deve assicurarsi se ognuna di esse è ben chiusa, e quindi asportarle o rinchiuderle in altra delle casse, asportando solo la chiave di quest'ultima.

Prima di chiudere la cassa di riserva si devono riscontrare i diversi esemplari del registro di debito e di credito per riconoscerne la uniformità con quello che vi si rinchiude.

Art. 273. L'uffizio di controllo deve essere presente alla cassa in ogni giorno che la medesima è aperta, e durante l'orario stabilito per la medesima.

Deve inoltre intervenire anche in ore straordinarie ogni volta che le esigenze del servizio siano per richiederlo.

Art. 274. L'uffizio del controllo assiste alle ordinarie e straordinarie verificazioni di cassa e ne sottoscrive i relativi verbali.

Art. 275. Nel procedere alle verificazioni di cassa l'uffizio di controllo deve dichiarare se le somme in numerario e in biglietti di Banca e quelle rappresentate da *vaglia* del Tesoro e altre carte contabili corrispondano esattamente alle risultanze dei propri registri, onde in caso diverso il cassiere possa renderne ragione.

Art. 276. Le verificazioni di cassa dovendo estendersi a tutti indistintamente i fondi costituenti le contabilità del cassiere, è obbligo dell'uffizio di controllo di vigilare che nessun conto di qualsiasi natura e provenienza venga escluso, e ne sia ommessa l'effettiva situazione nei verbali.

Art. 277. L'uffizio di controllo, per il servizio del Debito pubblico, tiene giornali di entrata e di uscita corrispondenti a quelli del cassiere, per le riscossioni e per i pagamenti in numerario, e un registro speciale di entrata e di uscita per la contabilità delle competenze in conto della ritenuta per imposta sui redditi di ricchezza mobile in corrispondenza con quello del cassiere.

Art. 278. L'uffizio di controllo controfirma le quietanze di riscossione del cassiere, di cui all'articolo 245, e controsegna i mandati di pagamento, i *buoni* e le distinte che accompagnano le *cedole* e che si presentano per la riscossione delle rate semestrali delle rendite nominative.

Le somme risultanti dai mandati, dai *buoni* e dalle distinte sono registrate nel giornale d'uscita.

Le *cedole* semestrali, le quietanze e gli altri titoli ammessi a pagamento devono marcarsi alla presenza dell'uffizio di controllo e prima che se ne faccia registrazione, le prime col bollo di cui all'articolo 162, gli altri titoli col bollo di cui all'articolo 163.

Il capo dell'uffizio di controllo è anche egli responsabile, col cassiere, del pagamento che avesse luogo sopra *cedole* semestrali già estinte, che non fossero state marcate col bollo prescritto per l'annullamento.

Art. 279. In ogni sera, e dopo terminate le operazioni di cassa e la verificazione dei fondi, l'uffizio di controllo confronta i propri registri con quelli del cassiere per accertare la precisa corrispondenza dei risultamenti, e, in caso di discordanza, si procede per parte di entrambi all'occorrente riscontro, onde rintracciarne la causa e fare luogo alla correzione, effettuando ancora la ricognizione dei fondi esistenti nelle casse, qualora le si ravvisi conveniente.

Art. 280. I risultamenti dei registri di controllo alla fine di ogni giornata devono pure esattamente concordare con quelli addimostrati dal cassiere sulla nota giornaliera, la quale deve essere da lui vidimata.

Art. 281. L'uffizio di controllo deve tenere appositi giornali di entrata e di uscita pel deposito delle *obbligazioni* corrispondenti a quelli del cassiere e assistere ad ogni relativa operazione.

Esso deve controsegnare tutti gli ordini di restituzione.

Alla scadenza di ogni semestre deve sopravvegliare al taglio delle *cedole* che si staccano dal cassiere per unirle alle quietanze di pagamento rilasciate per i *certificati* di deposito.

Nella nota giornaliera deve farsi risultare la consistenza delle *obbligazioni* rimanenti in deposito.

Art. 282. L'uffizio del controllo deve sottoscrivere i conti, i prospetti e gli altri atti dei quali ha l'obbligo di accertare l'esattezza.

Esso è per ultimo soggetto a tutte le prescrizioni generali stabilite per gli uffizi di controllo nel regolamento di contabilità generale dello Stato in quanto possono riguardarlo.

TITOLO XX.

Delle attribuzioni delle intendenze di finanza.

Art. 283. Le intendenze di finanza sono tenute:

a) Di ricevere le domande pel pagamento delle rate semestrali delle iscrizioni nominative;

b) Di ricevere dalla Direzione generale del Debito pubblico i ruoli parziali che loro sono trasmessi per pagamento delle rendite nominative prima di ogni scadenza semestrale; di riscontrarne la corrispondenza articolo per articolo colle formole di ricevuta che vi sone annesse, e che devono marcare a tergo del bollo d'uffizio;

c) Di ricevere i mandati, *buoni* ed altri ordini che si spediscono dalla stessa Direzione generale per rimborso di capitali, per pagamenti di premi e per altre competenze;

d) Di prendere nota in apposito registro dei singoli ruoli parziali, *buoni*, mandati ed altri ordini e di rimetterli ai tesorieri che da loro dipendono con elenco in due esemplari, uno dei quali deve essere restituito dal contabile debitamente sottoscritto.

In caso di urgenza il riscontro degli articoli di credito contenuti nei ruoli parziali colle formole di ricevuta corrispondenti può essere operato dall'intendente di finanza in contraddittorio del tesoriere.

Art. 284. Le intendenze di finanza segnano ricevimento alla Direzione generale del Debito pubblico dell'invio dei ruoli parziali, mandati ed altri ordini.

Il ricevimento dei ruoli parziali e delle corrispondenti formole di ricevuta è segnato col reinvio dello stampato predisposto dalla stessa Direzione generale, debitamente sottoscritto dal tesoriere e munito di *visto* per parte dell'intendente.

Art. 285. Le intendenze di finanza, nel ricevere le domande per pagamento delle rate semestrali delle iscrizioni nominative, o per trasporto di esso su altra cassa, devono curare che le medesime siano esibite in conformità di quanto è prescritto agli articoli 170, 171 e 313, e siano trasmesse alla Direzione generale del Debito pubblico entro il termine stabilito.

Art. 286. Le intendenze di finanza sono tenute d'invigilare a che i pagamenti fatti dai tesorieri siano giorno per giorno registrati nei giornali di uscita distintamente per articolo, per categoria di debito, per specialità d'iscrizione, per servizio e per scadenza.

L'accreditamento dei pagamenti eseguiti per conto della Direzione generale del Debito pubblico deve operarsi per le sole somme effettivamente pagate, depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 287. In principio di ogni mese le intendenze di finanza devono disporre per la trasmissione alla Direzione generale del Debito pubblico delle *cedole* semestrali dei mandati ed altri ordini e delle quietanze per i pagamenti eseguiti nel mese precedente col corredo di appositi elenchi descrittivi e di nota riassuntiva.

Gli elenchi devono essere distinti per categoria di debito, per scadenza e per servizio.

Il pagamento delle rate semestrali delle rendite e degl'interessi delle *obbligazioni* deve essere annotato per ogni quotità o serie e per numero d'ordine progressivo delle relative iscrizioni.

La nota riassuntiva deve essere fatta in doppio esemplare.

Gl'intendenti di finanza cureranno che le *cedole* semestrali siano annullate col bollo di cui all'articolo 162, e non si comprendano nei conti mensili quelle di cui è parola all'articolo 257, per le quali il tesoriere non potrebbe avere rimborso.

Art. 288. La trasmissione alla Direzione generale del Debito pubblico delle *cedole* semestrali, delle quietanze, dei mandati ed altri ordini pagati deve farsi in *piego raccomandato*.

Gl'intendenti di finanza sono tenuti di riconoscere la esattezza degli elenchi e delle note riassuntive col riscontro dei titoli pagati, di vidimare gli elenchi e i due esemplari della nota riassuntivo e di assistere alla formazione dei pieghi entro i quali si rinchiudono gli elenchi con un esemplare della nota riassuntiva.

Essi devono quindi apporre il loro suggello di uffizio sui pieghi che consegnano al tesoriere ed al rispettivo controllore cui incombe curarne il pronto invio alla Direzione generale del Debito pubblico.

L'altro esemplare della nota riassuntiva è trasmesso dall'intendente di finanza alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 289. La Direzione generale del Debito pubblico, ricevuti i pieghi di cui all'articolo precedente, ne constata la integrità dei suggelli e procede quindi in contraddittorio dell'uffizio di riscontro alla verificazione dei titoli che vi si contengono, come all'articolo 237.

Art. 290. Quando i tesorieri intendano assistere alle operazioni di verificazione di cui al precedente articolo, essi sono autorizzati a delegare persona di loro fiducia che li rappresenti presso la Direzione generale del Debito pubblico.

Ad un tal fine notificano alla Direzione generale stessa il cognome, nome, qualità e dimora della persona delegata, onde possa esser avvertita del giorno in cui sia per procedersi alla verificazione a cui deve assistere.

Art. 291. Pel rimborso dei pagamenti fatti dai tesorieri la Direzione generale del Debito pubblico spedisce corrispondenti quietanze in conto di fondi riscossi sulle assegnazioni annue pel servizio del Debito pubblico.

Queste quietanze vengono trasmesse alla Direzione generale del Tesoro e sono per parte del tesoriere centrale convertite in altre quietanze di tesoreria centrale a favore dei singoli tesorieri provinciali descritti nominativamente in una nota di applicazione sulla quale è riportato l'ammontare della somma dovuta in rimborso ad ogni tesoriere.

A tergo delle quietanze spedite dalla tesoreria centrale a favore dei tesorieri provinciali e ricevute dalla Direzione generale del Debito pubblico, in rappresentanza dell'importare delle quietanze del cassiere, si annotano le somme pagate distintamente per ciascuna categoria di debito e quindi si rinviano alla Direzione generale del Tesoro perchè siano fatte pervenire ai tesorieri cui riguardano per mezzo delle intendenze di finanza.

Art. 292. Ogni qual volta avvenga smarrimento di formole di ricevuta, l'intendenza di finanza deve darne avviso alla Direzione generale del Debito pubblico e chiedere, quando occorra, la spedizione di duplicato.

In caso di smarrimento di mandati od altri ordini al nome dichiarato dall'intendente di finanza si procede, per parte della Direzione generale del Debito pubblico, secondo quanto è prescritto nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

I *buoni* al portatore sono a rischio e pericolo di chi li riceve.

Art. 293. In principio d'ogni semestre le intendenze di finanza devono curare la restituzione alla Direzione generale del Debito pubblico dei ruoli parziali pei quali è scaduto il quinquennio per la pagabilità degli articoli che vi si contengono.

Devono poi in ogni tempo disporre la sollecita restituzione dei ruoli parziali i cui articoli di credito risultino esauriti.

Scaduto ogni esercizio finanziario devono rinviare alla Direzione generale del Debito pubblico i mandati ed altri ordini al nome che non siano stati ritirati dai rispettivi titolari entro i tre mesi successivi all'anno nel quale furono spediti.

TITOLO XXI.

Delle attribuzioni dei tesorieri provinciali pel servizio del Debito pubblico.

Art. 294. I tesorieri provinciali eseguiscono per conto del cassiere del Debito pubblico nelle città, fuori del luogo sede della Direzione generale, e ove non sianvi stabilimenti pubblici o Banche che ne abbiano speciale incarico, il pagamento delle rate semestrali di tutte indistintamente le rendite che sono amministrate dalla Direzione generale stessa.

Essi operano anche il rimborso dei capitali delle rendite e delle *obbligazioni* estratte, il pagamento dei premi e quegli altri pagamenti che possono essere ordinati da essa Direzione generale.

Art. 295. Il servizio dei pagamenti di cui al precedente articolo è fatto in conformità di quanto è disposto al precedente titolo XX. I tesorieri provinciali sono inoltre tenuti di osservare le norme generali stabilite ai titoli XI e XVIII.

TITOLO XXII.

Degli agenti di cambio e dei notai.

Art. 296. Gli agenti di cambio che vogliano essere chiamati ad autenticare le dichiarazioni di cessione e di tramutamento, e a *compiere le altre operazioni del Debito pubblico*, debbono essere specialmente accreditati.

E così i notai che vogliano essere ammessi ad autenticare le dichiarazioni presso l'amministrazione del Debito pubblico e presso gli uffizi di prefettura debbono essere specialmente accreditati.

Per l'autenticazione delle dichiarazioni da farsi dai notai a tergo dei *certificati* d'iscrizione non occorre speciale accreditamento.

Art. 297. Gli agenti di cambio, da accreditarsi per le autenticazioni delle dichiarazioni e per le altre operazioni di Debito pubblico, sono nominati dal Re, a proposta del ministro delle finanze.

Essi sono scelti tra quelli iscritti nel ruolo degli agenti di cambio per le operazioni di commercio. Il numero dei medesimi è determinato presso ogni città sede di Camere di commercio, con decreto reale sulla proposta del ministro delle finanze di concerto col ministro di agricoltura e commercio.

I notai che vogliono essere ammessi ad autenticare le dichiarazioni presso l'amministrazione del Debito pubblico e presso gli uffizi di prefettura debbono essere nominati con decreto del ministro delle finanze, sentito il ministro di grazia e giustizia.

Art. 298. Gli agenti di cambio, accreditati per le operazioni di Debito pubblico, non sono tenuti a somministrare cauzione maggiore di quella che loro incombe a termini di legge, come agenti di cambio del commercio, la quale s'intende però stesa anche alle operazioni del Debito pubblico.

Art. 299. Per l'autenticazione delle firme da farsi in senso del disposto della legge 10 luglio 1861 è dovuto il diritto del 1/2 per cento sulla quantità della rendita.

Tale diritto non può però essere mai minore di una lira, nè maggiore di venti.

Art. 300. È proibito agli agenti di cambio, specialmente accreditati per le operazioni del Debito pubblico, di negoziare rendita pubblica per conto proprio, sotto pena della sospensione o della revocazione dalle loro funzioni di agenti di cambio accreditati, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi sulla materia.

Art. 301. Gli agenti di cambio accreditati per le operazioni di Debito pubblico devono, prima dell'esercizio delle loro funzioni, prestare giuramento nelle mani del direttore generale o in quelle del funzionario che è da lui delegato.

Per essere ammessi al giuramento devono giustificare d'aver prestato la cauzione prescritta per l'esercizio delle funzioni di agente di cambio, e di aver soddisfatta la tassa fiscale determinata pel decreto reale di nomina ad agente di cambio accreditato.

I notai sono ammessi ad autenticare le dichiarazioni presso l'amministrazione del Debito pubblico e presso gli uffizi di prefettura dopochè avranno depositato nell'uffizio, presso il quale furono accreditati, il decreto di nomina accompagnato da domanda di ammissione munita della firma del notaio richiedente debitamente legalizzata dalla competente autorità.

Art. 302. Gli agenti di cambio accreditati presso la Direzione generale del Debito pubblico e presso gli uffizi di prefettura debbono trovarsi, di regola, per turno settimanale in ogni giorno e in ora determinata, presenti negli uffizi di essa, onde certificare la identità e la capacità giuridica delle persone dichiaranti.

Quando gli agenti di cambio accreditati non raggiungono il numero determinato, come all'articolo 296, il turno d'uffizio dovrà farsi promiscuamente fra gli agenti di cambio ed i notai accreditati. Allorchè non sianvi agenti di cambio accreditati, il turno dovrà esser eseguito dai notai che hanno speciale accreditamento.

In ogni caso il direttore generale del Debito pubblico, e i prefetti faranno rispettivamente le disposizioni che crederanno più opportune perchè il servizio degli agenti di cambio e dei notai accreditati si faccia nel modo più conveniente e più agevole per i possessori delle rendite.

Art. 303. Gli agenti di cambio ed i notai accreditati presso la Direzione generale del Debito pubblico devono tenere uno speciale libretto in cui hanno da annotare, volta per volta, le dichiarazioni di cessione o di tramutamento fatte dai titolari a tergo dei *certificati* d'iscrizione e da essi autenticate.

Di tali dichiarazioni devono rimettere nota settimanale alla Direzione generale stessa.

Le note anzidette devono contenere il numero d'iscrizione e la somma della rendita dei *certificati* attergati, la categoria del debito cui appartengono, e il nome e cognome del titolare iscritto.

Le firme degli agenti di cambio accreditati presso gli uffizi di prefettura e quelle dei notai per le autentiche delle dichiarazioni fatte a tergo dei *certificati* di iscrizione devono essere legalizzate, in quanto alle prime dal presidente della Camera di commercio locale; in quanto alle seconde dalla rispettiva competente autorità.

Art. 304. In ogni caso l'amministrazione non fa operazioni dipendenti da attergati di cessione, se i medesimi non le sono stati notificati, e, in difetto di notificazione, se la firma dall'agente di cambio o del notaio non sia stata autenticata come all'articolo precedente.

Art. 305. Gli agenti di cambio, accreditati, devono inoltre uniformarsi a tutte quelle altre prescrizioni e ordini che loro siano per essere impartiti dal direttore generale del Debito pubblico.

Presso gli uffizi della Direzione generale del Debito pubblico, presso quelli di prefettura, non che presso le Camere di commercio e le Borse sarà tenuta affissa rispettivamente per ogni città la tabella degli agenti di cambio e dei notai che sono chiamati ad autenticare le dichiarazioni per le operazioni di Debito pubblico.

TITOLO XXIII.

Attribuzioni degli uffizi di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del Debito pubblico.

Art. 306. L'uffizio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del Debito pubblico è tenuto di curare:

1° che ogni iscrizione di rendita sul Gran Libro abbia luogo in virtù di legge;

2° che le nuove iscrizioni da accendersi in virtù di legge corrispondano nella quantità della somma alla rendita creata;

3° che le iscrizioni al portatore e quelle nominative pei consolidati 5 e 3 per cento siano eseguite in conformità di quanto prescrive la legge, e a tenore di quanto è disposto al titolo IV, sia per la quotità che per la modalità dell'iscrizione;

4° che le iscrizioni che abbiano luogo per effetto di divisione, riunione, translazione, tramutamento e cambio decennale corrispondano esattamente nella quantità della rendita alle iscrizioni che sono da dividersi, riunirsi, trasferirsi, tramutarsi o rinnovarsi per cambio decennale;

5° che ogni pagamento per rate semestrali di rendite nominative, per rimborso di capitali, per premi od altro, sia sempre predisposto mediante apposito *visto* dell'uffizio;

6° che nessun pagamento sia portato a credito dell'Amministrazione per competenze semestrali, per premi, per rimborso di capitali, se non in quanto si riferisca alla rendita consolidata iscritta, ai debiti inclusi separatamente nel *Gran Libro* e alle contabilità straordinarie il cui servizio sia stato regolarmente affidato all'amministrazione del Debito pubblico;

7° che ogni ricevimento, spedizione o distribuzione di effetti pubblici al portatore si eseguisca sempre in concorso dell'uffizio;

8° che nelle periodiche estrazioni le operazioni di sorteggio abbiano sempre luogo in conformità delle speciali disposizioni, e colle solennità prescritte;

9° che siano osservate le prescrizioni di legge sul registro e bollo, e siano applicate le disposizioni delle altre leggi di finanza di cui può essere caso.

L'uffizio di riscontro eseguisce inoltre tutte le altre prescrizioni che sono contenute nel presente regolamento, in quanto si riferiscano alle funzioni contabili di servizio che gli sono attribuite.

Art. 307. Sono destinate apposite *casse-forti* per la custodia degli effetti pubblici che si emettono in seguito di operazioni di riunione, divisione, translazione, tramutamento di rendite e simili altre operazioni.

Gli effetti pubblici al portatore, che si emettono in dipendenza di nuova creazione, per cambio decennale od altrimenti, sono custoditi in apposite stanze assicurate ad uso di *casse-forti*.

Le *casse-forti* e le stanze inservienti ad uso di *casse-forti* sono rispettivamente chiuse con due chiavi a congegno diverso, di cui l'una è conservata presso il capo della Divisione degli archivi dell'Amministrazione, l'altra presso il capo dell'uffizio di riscontro.

Art. 308. Sono tenuti per parte dell'uffizio di riscontro e della Direzione generale del Debito pubblico corrispondenti registri di carico e di discarico per la contabilità degli effetti pubblici che si depositano nelle *casse-forti* e nelle stanze inservienti ad uso di *cassa-forte*.

Ogni deposito è notato in carico; ogni estrazione per distribuzione o spedizione è portata in discarico al momento stesso dell'operazione, e constatata colla sottoscrizione dei rappresentanti i due uffizi.

I registri sono in fin di giornata riscontrati per la corrispondenza delle rispettive risultanze.

In occasione del cambio decennale delle *cartelle* dei consolidati 5 e 3 per cento o cambio di altri effetti pubblici, sono aperti registri appositi di carico e di discarico.

In principio di ogni mese è fatta la verificazione degli effetti pubblici esistenti nelle *casse-forti* e nelle stanze inservienti ad uso di *casse-forti*, e se ne stende processo verbale, come all'articolo 18.

Art. 309. L'uffizio di riscontro riconosce le contabilità dei pagamenti eseguiti in servizio del Debito pubblico e risultanti dai giornali del cassiere, dagli elenchi degli altri contabili pagatori, non che dagli stati mensili compilati dalla Direzione generale col raffronto delle carte contabili, ne prende nota in apposito registro distintamente per categoria di debito, per scadenza e per servizio, e riassumendone le risultanze complessive, distintamente pure per categoria di debito, per scadenza e per servizio in apposito quadro mensile, lo trasmette alla Corte dei conti perchè serva di base alla definitiva approvazione del conto annuo della Direzione generale.

Le somme ammesse a discarico o rimborso sono constatate sui giornali, sugli elenchi e sugli stati mensili colla sottoscrizione del capo della Divisione di contabilità e del capo dell'uffizio di riscontro. I giornali, gli elenchi e gli stati mensili sono marcati con numero d'ordine progressivo.

Le *cedole* e le altre carte contabili sono annullate con apposito fóro e rimesse alla divisione di contabilità assieme ai giornali, elenchi e stati, perchè sia provveduto agli occorrenti accreditamenti e rimborsi e alla registrazione sui ruoli rispettivi.

Le *cedole semestrali* sono fatte annullare per parte dell'uffizio di riscontro in contraddittorio dell'amministrazione prima d'ogni relativa ricognizione.

Le *cedole semestrali* e le altre carte contabili che hanno formato oggetto dei conti annui sono anno per anno rimesse agli archivi della Corte dei conti per esservi conservate in pacchi segnati coi numeri d'ordine, dei giornali, elenchi e stati mensili sino a che la Corte non sia per disporne altrimenti.

Art. 310. Quando sia per riconoscersi qualche irregolarità nei fatti pagamenti o qualche discrepanza fra i documenti giustificativi, si deduce la differenza riconosciuta dall'importo complessivo delle somme esposte dall'agente pagatore, e se ne dà comunicazione all'intendente di finanza, cui pervennero i titoli, o direttamente alla Banca o stabilimento pubblico cui riguarda.

Le *cedole semestrali* colpite di prescrizione quinquennale, quelle non mature al pagamento e le *cedole* mancanti di alcuno dei segni caratteristici che ne costituiscono la validità o siano in qualche modo difettose nel taglio e non siano state convalidate per parte della Direzione generale del Debito pubblico, sono respinte e l'importare delle medesime dedotto dalla somma esposta nei relativi elenchi e stati.

Ogni risultanza che sia per modificare il credito dei tesorieri esposto nei conti mensili deve essere segnalato dalla Direzione generale del Debito pubblico alla Direzione generale del Tesoro per le occorrenti rettificazioni nella contabilità dei tesorieri stessi.

D'ogni differenza riconosciuta è fatto notamento sugli stessi giornali, elenchi e stati e sui registri d'uffizio.

Art. 311. Allorchè al ricevimento dei *pieghi* o *casse* non possa procedersi all'immediata verificazione delle carte contabili che vi si contengono, si depongono provvisoriamente i pieghi o le casse in apposite *casse-forti* o camere inservienti ad uso di *casse-forti*, chiuse a due chiavi a congegno diverso, di cui l'una è ritirata dal capo della divisione di contabilità e l'altra dal rappresentante l'uffizio di riscontro.

Art. 312. Le istruzioni per le norme di servizio interno e per i rapporti che devono intercedere fra l'uffizio di riscontro e l'amministrazione sono stabilite di concerto fra il presidente della Corte dei conti e il direttore generale del Debito pubblico.

TITOLO XXIV.

Disposizioni generali.

Art. 313. Le domande che si presentano all'amministrazione del Debito pubblico *personalmente* o *per mezzo delle intendenze di finanza* o *degli uffizi di prefettura* o di *sottoprefettura del regno* o di *altri uffizi governativi*, non che per mezzo delle case bancarie che sono incaricate all'estero del pagamento delle rendite, interessi di *obbligazioni* e rimborso di capitali, debbono essere datate e sottoscritte col *nome*, *cognome* e *nome del padre* del richiedente e colla indicazione del luogo di sua abitazione.

Le comunicazioni e la consegna o restituzione di titoli o documenti hanno luogo direttamente presso l'amministrazione del Debito pubblico o per mezzo degli uffizi o Banche che hanno servito di intermediario.

Art. 314. Le marche da bollo per tassa di deposito di titoli di Debito pubblico, quando sia dovuta, sono applicate sulla domanda, sempre quando il pagamento della tassa non siasi già operato e sia giustificato per dichiarazione del ricevitore del registro stesso sulla domanda medesima.

Il pagamento della tassa di deposito deve, di regola, operarsi nelle mani del ricevitore del registro quando ecceda la somma di lire venti.

Art. 315. Allorchè voglia consentirsi annota-

zione di vincolo o d'ipoteca per dichiarazione presso l'amministrazione o presso l'uffizio di prefettura della provincia, il pagamento della relativa tassa, quando sia dovuto, è anche giustificato sulla domanda per dichiarazione del ricevitore del registro.

In ogni caso il ricevitore del registro, quando non risulti altrimenti, è tenuto di dichiarare se l'atto sia o no soggetto alla tassa in discorso, e nel primo caso se siasene effettuato il pagamento.

Art. 316. Le domande per pagamento di rate semestrali di rendite o per trasferimento del pagamento stesso da una ad altra cassa, quando sono stese sugli stampati distribuiti, come all'articolo 171, devono essere munite dell'occorrente marca per bollo a termini di legge.

Art. 317. Le domande per la rinnovazione decennale delle cartelle dei consolidati 5 e 3 p. °/。 devono esser fatte sugli stampati appositi che si distribuiscono dall'amministrazione. Esse sono esenti dal diritto per bollo e dalla tassa di deposito pei titoli che vi sono annessi, sempre quando si tratti di cambio semplice.

Quando poi, col cambio dei titoli, se ne chieda la riunione o la divisione o il tramutamento, in tal caso la domanda deve esser fatta in carta da bollo e i titoli esibiti sono soggetti alla tassa di deposito.

Il richiedente l'operazione deve ancora pagare il diritto di bollo per ogni nuovo titolo risultante dal cambio che si opera d'uffizio, oltre il diritto di bollo per il titolo o titoli che si richiedono.

Art. 318. Nelle domande per traslazione, per tramutamento, in quelle per annotamento o cancellazione di vincoli, per deposito di *obbligazioni*, per dichiarazione di smarrimento di *certificati d'iscrizione*, per rimborso di capitali o per espropriazione di rendite si devono descrivere esattamente i titoli che si uniscono o di cui si dichiara la perdita, per numero d'iscrizione, per intestazione e per rendita, non che i documenti che si esibiscono a corredo, specificando chiaramente l'operazione che si richiede e le intestazioni che si desiderano col *nome, cognome, nome del padre e domicilio* del nuovo titolare o colla esatta designazione dello stabilimento, del corpo od ente morale che si vuole iscritto, e la natura dell'ipoteca o del vincolo, o le altre condizioni cui vuolsi assoggettare la rendita.

Art. 319. Le sottoscrizioni delle domande per dichiarazione di smarrimento di titoli, per ritiramento di *cartelle* o di *obbligazioni*, in dipendenza di dichiarazione di tramutamento o di restituzione di deposito, chiesta per attergato dal titolare della iscrizione, pel rimborso del capitale di rendite nominative estratte o di *obbligazioni* rappresentate da certificati di deposito devono essere autenticate da agente di cambio o da notaio, ad oggetto che sia guarentita la identità delle persone richiedenti, e, quando occorra, la capacità giuridica, a norma di quanto è disposto nel presente regolamento, secondo la diversità dei casi.

Art. 320. Non possono comprendersi in una stessa domanda e in una stessa nota d'uffizio operazioni concernenti rendite di consolidato 5 e di consolidato 3 p. °/。, e operazioni riguardanti altri debiti, e tanto meno operazioni che concernano diversa amministrazione.

Ogni affare deve formare oggetto di una domanda o di una nota distinta.

Art. 321. Per ogni domanda presentata direttamente all'amministrazione e contenente documenti o titoli di credito è rilasciata apposita ricevuta staccata da registro a matrice.

Quando colla domanda non richieggonsi che semplici riscontri, o la spedizione di dichiarazioni, si rilascia soltanto un *bollettino* con annotazione del numero di posizione dell'affare e del nome e cognome del richiedente.

Art. 322. Le ricevute sono spedite dopo che è stata riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli di rendita e coi documenti che si presentano, e dopo che gli effetti pubblici, quando siano al portatore, e *non abbiano da depositarsi o da restituirsi*, sono stati annullati, con applicazione di *stampiglia* sul corpo del titolo e sulle *cedole* semestrali, e mediante fôro praticato sulle tre firme che autenticano la *cartella* o l'*obbligazione* e su ciascuna delle *cedole semestrali* che vi sono annesse.

L'annullamento dei titoli deve farsi alla presenza dell'esibitore.

Art. 323 Nella ricevuta che si spedisce, di regola, non si indica che il *nome* e *cognome* e *nome* del padre dell'esibitore dei titoli, la qualità colla quale si agisce, la *quantità dei titoli* che si depositano, quella della *rendita*, il *godimento*, il *valore nominale delle obbligazioni* e la *categoria del debito* cui appartengono.

La ricevuta è sottoscritta dall'impiegato che riceve la domanda e porta il *visto* del rappresentante l'uffizio di riscontro della Corte dei conti. Il *visto* per l'uffizio di riscontro non deve esser apposto se non dopo che siasi operato e constatato l'annullamento degli effetti pubblici al portatore, come all'articolo 322.

La mancanza della firma del rappresentante l'uffizio di riscontro rende nulla la ricevuta.

Art. 324. L'esibitore di titoli di Debito pubblico è tenuto di riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna, affinchè in caso di irregolarità possa chiederne subito la rettificazione, senza di che non ha diritto maggiore di quello che a di lui favore risulti dalla ricevuta stessa.

Art. 325. I pieghi contenenti effetti pubblici al portatore trasmessi alla Direzione generale del Debito pubblico per parte di uffizi pubblici aventi sede nella stessa città, devono portare esternamente l'indicazione, *Valori al portatore:* ed essere rimessi al capo della divisione degli archivi, perchè si proceda all'apertura dei medesimi in conformità di quanto è prescritto per i *pieghi raccomandati*.

Art. 326. Quando gli effetti pubblici che si hanno da consegnare o trasmettere agli uffizi governativi o pubblici stabilimenti aventi residenza nel luogo, sede della Direzione generale del Debito pubblico, sono al portatore, l'uffizio governativo o il pubblico stabilimento deve designare il funzionario a cui i titoli siano da consegnarsi o trasmettersi, perchè ne abbia a segnar ricevuta nell'atto del ricevimento a discarico della responsabilità dell'amministrazione.

Art. 327. Gli effetti pubblici al portatore che sono da trasmettersi in *piego raccomandato* agli uffizi governativi nelle diverse provincie del regno o in *piego assicurato* alle Banche estere devono essere accompagnati da elenco descrittivo, come all'articolo 236, spedito per triplice esemplare, uno dei quali deve essere restituito all'amministrazione debitamente sottoscritto a discarico della medesima.

Allorchè gli effetti pubblici sono da trasmettersi alle sedi della Banca nazionale o ad altri pubblici stabilimenti per mezzo degli uffizi governativi, gli elenchi devono essere spediti in quattro esemplari di cui uno per la Banca o pel pubblico stabilimento.

Ogni trasmissione di effetti pubblici al portatore è eseguita col concorso dell'uffizio di riscontro, il quale deve riconoscere se gli effetti pubblici al portatore corrispondano agli elenchi di accompagnamento, e quindi munire del suo *visto* gli elenchi stessi.

I pieghi devono essere assicurati coi bolli della Direzione generale e con quelli dell'uffizio di riscontro che prende nota nell'apposito registro della fatta trasmissione.

D'ogni invio è data notizia con nota a parte all'uffizio governativo, Banca o pubblico stabilimento, come all'articolo 236.

Art. 328. Quando si abbiano a ricevere effetti pubblici da case bancarie nazionali od estere o da stabilimenti governativi in piego *raccomandato* od *assicurato* od altrimenti, sono applicabili le disposizioni e le norme prescritte agli articoli 237 e seguenti.

Art. 329. Per la contabilità dei bolli apposti sulle *cartelle*, sui *certificati* e sulle *obbligazioni* è tenuto apposito conto corrente di debito e credito coll'amministrazione demaniale.

Altro conto corrente di debito e credito è tenuto colla Direzione generale del Tesoro per la contabilità della tassa di deposito di cui all'articolo 219.

Art. 330. In occasione di deposito di obbligazioni, di cui al titolo XV, sulla presentazione della ricevuta del cassiere, è rilasciato all'esibitore altro recapito per servirgli di titolo al ritiro del certificato di deposito.

Art. 331. Fuori dei casi contemplati nel presente regolamento non si rilasciano dichiarazioni dall'amministrazione se non per constatare l'esistenza di iscrizioni nominative o di vincoli annotati sulle medesime, e quando si giustifichi esservi speciale interesse per parte del richiedente e se ne presenti domanda con firma debitamente autenticata, come all'articolo 319.

Art. 332. I documenti, che si esibiscono all'amministrazione per le operazioni di translazione, tramutamento ed altre quali siensi, debbono avere forma legale.

Le copie degli atti devono essere desunte dagli originali depositati nei pubblici uffizi e spedite in modo autentico; quando siano desunte da altre copie esse non sono ammesse.

I documenti esibiti restano *in deposito presso l'amministrazione a giustificazione delle fatte operazioni*.

Le firme dei notai e quelle degli altri pubblici uffiziali devono essere legalizzate dalle rispettive competenti autorità.

Le sentenze e le altre decisioni delle autorità giudiziarie devono portare la dichiarazione che *le medesime sono state legalmente notificate a termine di legge*, e che *hanno fatto passaggio in cosa giudicata.*

Il *decreto* del tribunale o della Corte d'appello in caso di successione deve essere presentato in conformità di quanto è disposto al titolo VI.

I documenti che si producono all'amministrazione devono inoltre portare il *bollo dell'ufficio che li ha rilasciati, quello speciale dell'ufficio che certifica od autentica e le marche da bollo prescritte dalle leggi di finanza.*

Art. 333. Le domande che si presentano personalmente alla Direzione generale del debito pubblico si ricevono all'uffizio del segretariato. I titoli di rendita, i mandati e gli altri riscontri si danno dall'uffizio di distribuzione al richiedente che ha firmato la domanda e dietro quietanza del medesimo e restituzione della ricevuta di cui all'articolo 321.

Il ritiro dei titoli può anche essere operato da altri per mandato o per semplice delegazione del richiedente data nella dichiarazione stessa fatta presso l'amministrazione, o sulla domanda, con firma autenticata per parte di agente di cambio.

I diritti di bollo e la tassa per le iscrizioni di deposito si pagano all'atto del ricevimento dei nuovi titoli.

Per la tassa sulle iscrizioni di deposito è rilasciata l'occorrente quietanza.

Art. 334. In caso di perdita della ricevuta rilasciata dall'amministrazione, il richiedente deve farne dichiarazione in altra apposita domanda datata e sottoscritta.

La firma del richiedente sulla nuova domanda deve essere autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio, all'effetto di guarentire l'identità della persona.

La dichiarazione di smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nel giornale ufficiale del regno a dieci giorni d'intervallo, e, quando non intervengano opposizioni, ha luogo la consegna dei titoli corrispondenti.

Art. 335. Quando il richiedente l'operazione di translazione, di tramutamento, o altra, sia morto prima della consegna dei nuovi titoli, questi non sono rimessi se non a chi legittimamente lo rappresenta.

Ove però trattisi di sola annotazione di vincolo o di ipoteca operata su titoli nominativi, in questo caso la consegna può anche farsi dietro domanda del titolare dei *certificati* annotati, con *firma* del medesimo autenticata, come all'articolo precedente.

Art. 336. È derogato al decreto del 28 luglio 1861, n° 158 e al regolamento disciplinare approvato col regio decreto del 3 novembre stesso anno, n° 313.

Disposizione transitoria.

Art. 337. Le translazioni e i tramutamenti per causa di successione testamentaria od intestata, per cui siasi presentata domanda anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, potranno eseguirsi dall'amministrazione secondo le norme ed istruzioni in vigore all'epoca della presentazione, malgrado quanto è disposto al titolo VI del regolamento stesso.

Firenze, addì 8 ottobre 1870.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro delle finanze
QUINTINO SELLA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Esami di concorso.

Per coprire le vacanze esistenti nel personale delle carriere dipendenti dal Ministero è aperto un concorso a sei posti di volontari nell'amministrazione dell'estero.

Gli esami avranno principio il giorno del 16 del prossimo gennaio, alle ore 9 antim., in una sala del Ministero per gli Affari Esteri, giusta le norme e le condizioni prescritte col decreto ministeriale del 15 maggio 1869 e coll'annesso programma, di cui segue un estratto.

Le domande d'ammissione al concorso, corredate dei documenti prescritti dall'art. 3 del decreto succitato, dovranno essere presentate al Ministero non più tardi del 16 dicembre p. v., trascorso il qual termine esse non saranno più accettate.

Firenze, 26 ottobre 1870.

Estratto del Decreto ministeriale in data del 15 maggio 1869.

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al Ministero degli affari esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana;

b) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

c) Il diploma dottorale ottenuto in una Facoltà qualsiasi presso una delle Università italiane o negli istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della Scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale, o per la marina;

d) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato all'interno od all'estero;

e) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta;

f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare, mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'art. 1. Riguardo a quella di cui alla lettera *d*) di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai proprii parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse.

Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante.

Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che in un previo esperimento non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 5. Non sarà lecito agli aspiranti di fissare la carriera alla quale intendono dedicarsi; potranno bensì manifestare nell'istanza quali siano, a tale riguardo, i loro desiderii.

L'assegnazione dei volontari alle varie carriere si farà, in seguito, dal ministro, sulla scorta delle risultanze dall'esame, e dei vari criteri che avrà potuto formarsi, durante il volontariato, circa le diverse attitudini dei singoli ammessi, e tenuto conto altresì delle rispettive condizioni di famiglia e di fortuna.

Per l'assegnazione alla carriera diplomatica è indispensabile il possesso di un reddito annuo disponibile non inferiore a lire 8000. Per la carriera consolare è assolutamente richiesta la laurea in leggi.

Il ministro non è tenuto, in nessun caso, a motivare le sue disposizioni intorno alla assegnazione degli aspiranti alle varie carriere.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2.

Oltre alla lingua francese della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali.

Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese.

Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi.

Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, riflettono:

1. La legislazione civile, penale e commerciale;
2. Il diritto internazionale e costituzionale;
3. L'economia politica;
4. La storia, geografia e statistica;
5. Le lingue straniere oltre alla francese;
6. L'aritmetica e la contabilità.

Programma per gli esami di concorso.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.
Del matrimonio e dei diritti di famiglia.
Della tutela.
Della proprietà.
Dei contratti e delle obbligazioni.
Teoria delle prove.
Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare.

Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.
Società commerciali.
Prove dei contratti.
Lettere di cambio o biglietti all'ordine.
Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.
Divisione dei poteri.
Dell'inviolabilità della persona del principe.
Della responsabilità dei Ministri.
Del Parlamento e sue divisioni in due corpi.
Diritto elettorale - Sue varie forme.
Guarentigie costituzionali - Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale

Principii razionali del diritto delle genti - Autonomia degli Stati - Principio di nazionalità.

Sovranità - Alta sovranità - Vassalli e tributari - Protettorato - Territori neutri.

Diritto di guerra e di pace - Diritto dei neutri - Neutralità armata.

Blocco e sue condizioni - Diritto dei belligeranti - Non intervento - Trattati - Loro osservanza ed interpretazione - Adesione ai trattati - Proteste - Ricognizione ufficiale dei nuovi governi.

Diritti e privilegi d'ambasciata - Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenza di prerogative che ne provengono.

Immunità extra territoriale.

Diritto marittimo - Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri, e compreso il Congresso di Parigi nel 1856.

Principii del diritto privato internazionale - Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano - Diritto dello Stato sui forestieri.

Giurisdizione consolare in genere.

Giurisdizione consolare negli scali di Levante - Capitolazioni.

Estradizione - Principii pei quali è fondata in diritto - Reati per cui in generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia politica.

Principii generali - Ricchezza - Produzione di essa.

Valore - Varie formole recate innanzi per definirlo.

Della proprietà terriera.

Del lavoro - Divisione di esso - Del cambio - Del capitale.

Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.

Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.

Della concorrenza - Corporazioni del medio evo - Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.

Teorica della rendita.
Teorica della popolazione.
Della ripartizione della ricchezza.

Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e i salari.

Libertà di commercio - Sistema proibitivo e protettivo - Sistema coloniale.

Del consumo delle ricchezze. Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.

Delle monete.
Della circolazione.
Del credito. Banche. Altri istituti di credito.
Cenni storici sull'economia politica.
Primi scrittori italiani.
Scuola fisiocratica francese.
Adamo Smith e suoi continuatori.
Scuola socialistica e varie sue forme.
Scuola liberale.
Stato presente della scienza.

Storia generale. — Storia antica.

Nozioni elementari di storia antica. Grandi epoche storiche. Caduta delle repubbliche greche. Caduta della repubblica romana. Formazione e disfacimento dell'impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia. La feudalità ed i suoi caratteri ed effetti. Impero di Carlo Magno. Origini e progressi dell'Islamismo.

Crociate. Invasioni ottomane in Europa ed Africa. Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna.

Le grandi scoperte geografiche ed i loro effetti. Regno di Francia e sua crescente forza e influenza.

Riforma religiosa e suoi effetti, massimamente politici.

Carlo V e grandezza di Spagna. Guerra di Fiandra. Guerra dei Trent'anni. Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.

Il Concilio di Trento.

Rivoluzione inglese. Cacciata degli Stuardi. Costituzione e grandezza dell'Impero britannico. Luigi XIV. Guerra della successione di Spagna. Pace di Utrecht. Pietro il Grande. Formazione dell'Impero Moscovita. Guerra della successione d'Austria. Formazione della Monarchia Prussiana, Trattato d'Aquisgrana. Spartimento della Polonia. Aprimento del Mar Nero alla navigazione commerciale.

L'Impero indo-britannico.

Indipendenza degli Stati Uniti d'America; loro rapida grandezza.

Rivoluzione francese - Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.

Pace di Presburgo - Abolizione dell'Impero germanico.

Caduta del grande Impero francese - Trattati del 1815.

Conquiste della Russia sulla Svezia, Turchia, Persia, China e sui Khanati tartari.

Istituzione del Regno di Grecia.

Formazione del Regno dei Belgi.

Guerra di Crimea - Congresso e trattato di Parigi.

Formazione del Regno d'Italia - Cessazione della Dieta germanica - Incremento della Prussia.

Storia d'Italia dopo Carlo Magno.

Repubbliche italiane - Cause della loro prosperità e decadenza - Lega Lombarda - Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi delle Due Sicilie - Venezia, Genova e il Ducato di Milano - Lega di Cambrai - Caduta di Firenze - Vicereame spagnuolo - Austria in Lombardia, Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli - Riforme civili anteriori alla Rivoluzione francese - Conseguenze di questa in Italia — Ristaurazione.

Origine e vicende degli Stati della Chiesa.

Primordii della Casa di Savoja - Regni di Emmanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia e statistica.

Geografia fisica - Nozioni generali elementari.

Geografia politica - Principali Stati d'Europa, d'Asia e d'America; loro colonie, lingue, religioni, forme di governo, industria e commercio; loro popolazione assoluta e relativa e loro forze di terra e di mare.

Emancipazione seguita di molte colonie e variazioni di sistemi politico-commerciali avvenuta in parecchie di esse.

La liberazione degli schiavi nelle colonie ed in Europa.

Il credito pubblico e le condizioni di finanza dei vari Governi.

Le grandi linee di comunicazione fra i vari continenti.

L'emigrazione dall'Europa e dall'Asia orientale; sue conseguenze.

Le missioni religiose e loro importanza sociale.

Le nazionalità e le difficoltà politiche nascenti in vari Stati dalle loro tendenze.

Numerosi servizi resi dalla diplomazia agli interessi generali delle scienze e del progresso sociale.

FRA ENRICO, *gerente.*

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA